

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 luglio 2023, n. 951

Impianto di trattamento/smaltimento rifiuti speciali non pericolosi CISA SpA C.da Gravinola. Procedimento di VIA ex D.Lgs n.152/2006 del progetto di “rimodellamento del profilo di colmata finale della discarica e relativo rinverdimento con tecniche di ingegneria naturalistica (IPPC 5.4)”. CISA SpA. ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA, ex art. 91 NTA PPTR, in deroga ex art. 95 NTA PPTR.

Il Presidente della Giunta Regionale, dott. Michele Emiliano, con delega al Paesaggio, sulla base dell'istruttoria espletata dal Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica e confermata dal Dirigente della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, riferisce quanto segue.

Visto:

- il D. Lgs. 42/2004 e s.m.i. “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio” e in particolare l'art. 146 del decreto stesso;
- il Piano Paesaggistico Territoriale regionale (PPTR), approvato con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 176 del 16.02.2015, pubblicata sul BURP n. 40 del 23.03.2015;
- l'art. 91 delle NTA del PPTR, il quale prevede che gli interventi che l'accertamento di compatibilità paesaggistica ha ad oggetto la verifica della compatibilità degli interventi proposti con le previsioni e gli obiettivi tutti del PPTR e dei piani locali adeguati al PPTR ove vigenti. Con riferimento agli interventi di rilevante trasformazione del paesaggio di cui all'art. 89 co. 1 lett. b2, oggetto dell'accertamento è anche la verifica del rispetto della normativa d'uso di cui alla sezione C2 delle schede d'ambito;
- l'art. 95 delle NTA del PPTR “Realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità”.

Premesso che:

- con nota prot. 24678 del 06.08.2018 il Settore Pianificazione e Ambiente della Provincia di Taranto ha trasmesso l'informazione della pubblicazione della documentazione relativa al procedimento in oggetto sul proprio sito web ai fini dell'adeguatezza e della completezza della documentazione da parte delle amministrazioni e degli enti potenzialmente interessati;
- con nota prot. n. 497 del 17.12.2018 il proponente ha richiesto il rilascio del provvedimento di deroga ai sensi dell'articolo 95 delle Norme Tecniche di attuazione del PPTR;
- con nota prot. n. AOO_145/1601 del 27.02.2019 la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, competente esclusivamente ai fini del rilascio del provvedimento di accertamento di compatibilità paesaggistica, a seguito di specifica istruttoria, ha rilevato il contrasto degli interventi suddetti con le misure di salvaguardia e utilizzazione di cui agli artt. 54 comma 2 lettera a5, 63 comma 2 lettera a4, 72 comma 2 lettera a1, 73 comma 4 lettera a1 delle NTA del PPTR.

Considerato che:

- la proposta progettuale presentata riguarda gli interventi per il rimodellamento delle quote di “Colmata Finale” con un incremento medio di circa 3,90 m rispetto a quelle autorizzate con D. D. n.174/2005 con punta max di oltre 8,00 m, che consente di fatto un incremento di volumetria netta di circa 180.000 mc;
- gli interventi di ottimizzazione orografica con incremento volumetrico, pur mantenendo il sedime e la configurazione impiantistica della discarica esistente, si configurano, ai fini paesaggistici, come ampliamento dell'impianto;
- gli interventi previsti determinando un aumento di volumetria (anche se non in termini di superficie) rispetto a quella autorizzata, risultano in contrasto con le misure di salvaguardia e utilizzazione di cui agli artt. 54 comma 2 lettera a5, 63 comma 2 lettera a4, 72 comma 2 lettera a1, 73 comma 4 lettera a1 delle NTA del PPTR.

Considerato, altresì, che con riferimento alla possibilità di ricorrere, per il caso in oggetto, a procedure in deroga alle norme paesaggistiche, l'art. 95 delle NTA del PPTR prevede che: *“Le opere pubbliche o di pubblica utilità possono essere realizzate in deroga alle prescrizioni previste dal Titolo VI delle presenti norme per i beni paesaggistici e gli ulteriori contesti, purché in sede di autorizzazione paesaggistica o in sede di accertamento di compatibilità paesaggistica si verifichi che dette opere siano comunque compatibili con gli obiettivi di qualità di cui all'art. 37 e non abbiano alternative localizzative e/o progettuali.”*

Tutto ciò premesso e considerato,

Visto l'Atto unilaterale d'obbligo trasmesso dalla società CISA con nota n. 87/19 del 12.03.2019 con cui la società proponente *“assevera l'utilizzo della volumetria - che si renderà disponibile (pari a 180.000 mc) a seguito dell'approvazione del progetto di “Rimodellamento delle quote di colmata finale - Rinverdimento e recupero della discarica con tecniche di Ingegneria Naturalistica” del proprio impianto sito in agro di Statte, contrada “Gravinola” - allo smaltimento dei residui provenienti dal “Ciclo di Gestione dei rifiuti urbani indifferenziati”, come è noto sottoposto alla privativa pubblica (SERVIZIO PUBBLICO ESSENZIALE) secondo le indicazioni che saranno all'uopo disposte da AGER Puglia ai sensi della L.R. n. 24/12”.*

Vista la nota prot. n. AOO_090_11074 del 08.08.2019 della Sezione Ciclo dei Rifiuti e Bonifica della Regione Puglia;

Visto il verbale della conferenza di servizi del 25.10.2022 dal quale emerge che il Direttore Generale di Ager ha dichiarato che *“le volumetrie derivanti dall'autorizzazione del progetto di CISA assicurerebbero maggiore resilienza al sistema di gestione dei rifiuti urbani rappresentando un'alternativa eccezionale nel conferimento di FSC prodotto dagli impianti TMB pubblici in caso di blocco dei processi di lavorazione a valle, ovvero negli impianti di produzione di CSS e di termovalorizzazione e che tali elementi (l'esclusività dei volumi in favore di AGER, e che disciplinano gli obblighi in capo al gestore, in particolar modo in materia di conferimenti e tariffe, al fine di soddisfare le esigenze del sistema pubblico relativamente alla gestione della FSC derivante dal trattamento dell'indifferenziato) dovrebbero essere espressamente previsti nell'atto autorizzatorio che per le modalità esecutive dovrà rinviare ad un accordo ex art. 9-bis tra l'AGER e il Gestore”.*

Vista la nota prot. n. AOO_145_2575 del 24.03.2023 della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio con la quale è ribadita la necessità di ottenere una attestazione da cui emerga la sussistenza dei requisiti previsti per la deroga dall'art.95 NTA (***opere di pubblica utilità - ai fini del soddisfacimento del fabbisogno regionale esclusivamente in materia di rifiuti urbani o derivati dal loro trattamento, che non abbiano alternative localizzative***);

Vista la nota del 30.03.2023 con la quale il Direttore di AGER ha attestato l'effettiva utilità pubblica dell'intervento di cui trattasi, stante la ***“la necessità di volumetrie immediatamente disponibili presso impianti di smaltimento per far fronte alle criticità rappresentate ed in particolare al conferimento del rifiuto EER 191212 prodotti dagli impianti pubblici in concessione, facendo comunque salvi gli obblighi contrattuali posti a carico del gestore”*** e l'obbligo di destinare dette volumetrie ***“in via esclusiva ai conferimenti dei rifiuti prodotti dal trattamento della frazione indifferenziata raccolta nei Comuni Pugliesi su espressa disposizione di AGER nell'ambito delle competenze attribuite dalla normativa regionale con l'applicazione di una tariffa determinata secondo i criteri, le modalità ed i termini del MTR-2 e dei successivi metodi regolatori di settore approvati da ARERA”.***

Visto l'Accordo di programma (ex art. 9-bis, Legge Regionale Puglia n. 24/2012), a tal fine, stipulato tra l'Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti (AGER) e Cisa S.p.A., siglato in data 26.05.2023 e trasmesso alla Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio con nota prot. n. 3801 del 29.05.2023.

Considerato che, in forza del citato Accordo di programma, e di quanto già attestato dal Direttore di AGER nel

verbale della conferenza di servizi del 25.10.2022 e nella nota del 30.03.2023 sopra richiamati, può ritenersi sussistente e rafforzato il requisito della pubblica utilità dell'intervento di cui trattasi, così come richiesto dalla Sezione Ciclo dei rifiuti e Bonifica della Regione Puglia con nota prot. n. AOO_090_11074 del 08.08.2019.

Preso atto:

- del Parere Tecnico del Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica (ALLEGATO A);
- dell'Atto unilaterale d'obbligo della società CISA, nota n. 87/19 del 12.03.2019 (ALLEGATO B);
- della nota prot. n. AOO_090_11074 del 08.08.2019 della Sezione Ciclo dei Rifiuti e Bonifica della Regione Puglia (ALLEGATO C);
- delle Dichiarazioni del Direttore Generale dell'Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti (AGER), riportate nel verbale di conferenza di servizi del 25.10.2022 (ALLEGATO D) e nella nota del 30.03.2023, di sussistenza dell'interesse pubblico regionale acchè i volumi in ampliamento della discarica CISA siano a totale disposizione di AGER (ALLEGATO E);
- dell'Accordo di programma (art. 9-bis, Legge Regionale Puglia n. 24/2012) tra AGER e Cisa S.p.A., siglato in data 26.05.2023 (ALLEGATO F);

tutti allegati al presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali.

Dato atto che il presente provvedimento attiene esclusivamente agli aspetti di natura paesaggistica, con riferimento alla compatibilità delle opere con il vigente PPTR, fatte salve tutte le ulteriori autorizzazioni e/o assensi, qualora necessari, rivenienti dalle vigenti disposizioni normative in materia sanitaria e/o di tutela ambientale.

Accertata la corresponsione degli oneri istruttori dovuti per atti amministrativi in materia di paesaggio di cui all'art. 10 bis della L.R. n. 20 del 7 ottobre 2009, mediante il pagamento di € 1.510,00 - Id Univoco Riscossione pagoPA 4830a994f28443a1972c8a53e7032f08.

Richiamato l'art. 91 c. 6 delle NTA del PPTR che prevede: *"L'accertamento di compatibilità paesaggistica ha validità per cinque anni decorrenti dalla data della pronuncia e resta efficace fino al completamento delle opere così come autorizzate"*.

Ritenuto che, alla luce delle risultanze istruttorie riportate in premessa ed enucleate nel Parere Tecnico allegato, sussistano i presupposti per il rilascio del provvedimento di Accertamento di Compatibilità Paesaggistica ai sensi dell'art. 91 delle NTA del PPTR, in deroga ai sensi dell'art. 95 delle medesime NTA, per gli interventi relativi al *"rimodellamento del profilo di colmata finale della discarica e relativo rinverdimento con tecniche di ingegneria naturalistica (IPPC 5.4)"*, il cui progetto è composto dagli elaborati elencati, con la relativa impronta informatica secondo l'algoritmo MD5, nel parere tecnico allegato e con le prescrizioni nello stesso riportate, (ALLEGATO A), esclusivamente a condizione che la realizzazione, l'esercizio e l'utilizzazione dell'intervento in oggetto siano conformi alle prescrizioni, limiti, finalità e modalità di cui all'Accordo di programma (art. 9-bis, Legge Regionale Puglia n. 24/2012) tra l'Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti (AGER) e Cisa S.p.A., stipulato in data 26.05.2023.

Garanzie di riservatezza

"La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE".

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II.

La presente deliberazione non comporta ulteriori implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico-finanziaria e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell'articolo 4 – comma 4 – lettera d) della L.R. 7/1997 e del DPGR 263/2021, propone alla Giunta:

1. Di rilasciare, per le motivazioni riportate nel parere tecnico allegato al presente provvedimento e parte integrante e sostanziale dello stesso (ALLEGATO A), per gli interventi relativi al *“rimodellamento del profilo di colmata finale della discarica e relativo rinverdimento on tecniche di ingegneria naturalistica (IPPC 5.4), Proponente: Cisa SpA”*, il provvedimento di Accertamento di Compatibilità Paesaggistica ai sensi dell'art. 91 delle NTA del PPTR, in deroga ai sensi dell'art. 95 delle medesime NTA, esclusivamente a condizione che la realizzazione, l'esercizio e l'utilizzazione dell'intervento in oggetto siano conformi alle prescrizioni, limiti, finalità e modalità di cui all'Accordo di programma (art. 9-bis, Legge Regionale Puglia n. 24/2012) tra l'Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti (AGER) e Cisa S.p.A., stipulato in data 26.05.2023, con le seguenti prescrizioni:
 - siano attuate tutte le misure di mitigazione previste in progetto;
 - durante le fasi di realizzazione delle opere siano evitate, in aree esterne a quelle di intervento, le trasformazioni e rimozioni della vegetazione arborea, nonché la rimozione degli elementi antropici, seminaturali e naturali caratterizzanti il paesaggio agrario ponendo attenzione all'organizzazione del cantiere.
2. Di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale.
3. Di notificare il presente provvedimento, a cura del Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica:
 - alla Provincia di Taranto;
 - al Comune di Statte;
 - all'Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti (AGER);
 - a Cisa spa.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Dirigente della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio
(Arch. Vincenzo LASORELLA)

Il Direttore, ai sensi dell'art. 18, comma 1, Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22, NON RAVVISA la necessità di esprimere osservazioni alla presente proposta di DGR.

Il Direttore del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana
(Ing. Paolo Francesco GAROFOLI)

Il Presidente della Giunta
(Dott. Michele EMILIANO)

LA GIUNTA

UDITA la relazione istruttoria e la conseguente proposta del Presidente della Giunta;

VISTE le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;

A VOTI unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:

1. Di approvare la relazione del Presidente della Giunta, con delega al Paesaggio.
2. Di rilasciare, per le motivazioni riportate nel parere tecnico allegato al presente provvedimento e parte integrante e sostanziale dello stesso (ALLEGATO A), per gli interventi relativi al *“rimodellamento del profilo di colmata finale della discarica e relativo rinverdimento on tecniche di ingegneria naturalistica (IPPC 5.4), Proponente: Cisa SpA”*, il provvedimento di Accertamento di Compatibilità Paesaggistica ai sensi dell’art. 91 delle NTA del PPTR, in deroga ai sensi dell’art. 95 delle medesime NTA, esclusivamente a condizione che la realizzazione, l’esercizio e l’utilizzazione dell’intervento in oggetto siano conformi alle prescrizioni, limiti, finalità e modalità di cui all’Accordo di programma (art. 9-bis, Legge Regionale Puglia n. 24/2012) tra l’Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti (AGER) e Cisa S.p.A., stipulato in data 26.05.2023, con le seguenti prescrizioni:
 - siano attuate tutte le misure di mitigazione previste in progetto;
 - durante le fasi di realizzazione delle opere siano evitate, in aree esterne a quelle di intervento, le trasformazioni e rimozioni della vegetazione arborea, nonché la rimozione degli elementi antropici, seminaturali e naturali caratterizzanti il paesaggio agrario ponendo attenzione all’organizzazione del cantiere.
3. Di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale.
4. Di notificare il presente provvedimento, a cura del Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica:
 - alla Provincia di Taranto;
 - al Comune di Statte;
 - a Cisa SpA.

Il Segretario generale della Giunta
ANNA LOBOSCO

Il Presidente della Giunta
RAFFAELE PIEMONTESE



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ
URBANA**

SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO

SERVIZIO OSSERVATORIO E PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA

ALLEGATO A

Codice CIFRA: AST/DEL/2023/00038

VERSIONE PER LA PUBBLICAZIONE

Impianto di trattamento/smaltimento rifiuti speciali non pericolosi CISA S.p.A. C.da Gravinola - Procedimento di V.I.A. ex d.Lgs n.152/2006 del progetto di "rimodellamento del profilo di colmata finale della discarica e relativo rinverdimento con tecniche di ingegneria naturalistica (IPPC 5.4)". Proponente: CISA S.p.A.

ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA, ai sensi dell'art. 91 NTA PPTR, in deroga ai sensi dell'art. 95 delle medesime NTA.

PARERE TECNICO

DOCUMENTAZIONE AGLI ATTI

Con nota prot. 24678 del 06.08.2018 il Settore Pianificazione e Ambiente della Provincia di Taranto ha trasmesso l'informazione della pubblicazione della documentazione relativa al procedimento in oggetto sul proprio sito web ai fini della verifica dell'adeguatezza e della completezza della documentazione da parte delle amministrazioni e degli enti potenzialmente interessati.

Con successiva nota prot. Provinciale n. 27074 del 10.09.2018, così come rettificata con la nota prot. 28571 del 20.09.2018, veniva convocata la prima conferenza di servizi (istruttoria) il cui verbale veniva successivamente inviato a tutti gli enti, unitamente ai pareri, con nota prot 30740 del 09.10.2018 e pubblicato sul sito web dell'amministrazione.

Il proponente, CISA Spa, con successive note, ha trasmesso integrazioni documentali in merito agli aspetti paesaggistici (attivazione procedura ex. Art.95 del PPTR).

Con nota prot. n. 2882 del 29.01.2019, il Settore Pianificazione e Ambiente della Provincia di Taranto ha convocato la conferenza di servizi sincrona ai sensi dell'art. 14/ter della L. 241/90 e s.m.i per il giorno 28.02.2019 per il Procedimento in oggetto.

Con nota prot. n. AOO_145/1601 del 27.02.2019 la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, competente esclusivamente ai fini del rilascio dell'accertamento di compatibilità paesaggistica, a seguito di specifica istruttoria, ha evidenziato i contrasti degli interventi suddetti con le misure di salvaguardia e utilizzazione di cui agli artt. 54 comma 2 lettera a5, 63 comma 2 lettera a4, 72 comma 2 lettera a1, 73 comma 4 lettera a1 delle NTA del PPTR. Nella stessa nota, premettendo che gli interventi previsti dovranno essere esclusivamente finalizzati alla chiusura dell'attività, nel rispetto delle prescrizioni del



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ
URBANA**

SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO

SERVIZIO OSSERVATORIO E PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA

D.lgs. 36/2003, al fine di esaminare la possibilità di concedere in deroga l'accertamento di compatibilità paesaggistica, è stato chiesto alla società CISA spa che l'istanza fosse integrata con la documentazione atta a dimostrarne i presupposti, ai sensi dell'art. 95 delle NTA del PPTR, ed in particolare la pubblica utilità delle modifiche previste.

Con nota prot. n. 139/19 del 03.04.2019 la società CISA spa ha riscontrato la suddetta nota della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio trasmettendo la revisione della relazione paesaggistica contenente la richiesta di deroga ai sensi dell'articolo 95 delle Norme Tecniche di attuazione del PPTR.

Con successiva nota prot. n. 141/19 del 05.04.2019 la società CISA spa ha trasmesso l'atto unilaterale d'obbligo con cui *"assevera l'utilizzo della volumetria - che si renderà disponibile (pari a 180.000 mc) a seguito dell'approvazione del progetto di "Rimodellamento delle quote di colmata finale - Rinverdimento e recupero della discarica con tecniche di Ingegneria Naturalistica" del proprio impianto sito in agro di Statte, contrada "Gravinola" - allo smaltimento dei residui provenienti dal "Ciclo di Gestione dei rifiuti urbani indifferenziati", come è noto sottoposto alla privativa pubblica (SERVIZIO PUBBLICO ESSENZIALE) secondo le indicazioni che saranno all'uopo disposte da AGER Puglia ai sensi della L.R. n. 24/12"*.

Con nota prot. n. AOO_145/4385 del 28.05.2019 la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, nel ribadire che il requisito della pubblica utilità del progetto di *"rimodellamento del profilo di colmata finale della discarica e relativo rinverdimento con tecniche di ingegneria naturalistica (IPPC 5.4)"* è il presupposto necessario alla definizione dell'iter istruttorio teso all'eventuale rilascio della deroga paesaggistica, ha chiesto ad AGER di provvedere, secondo quanto disposto dalla Legge regionale n. 20/2016, per quanto di competenza, alla dichiarazione della pubblica utilità dell'intervento in oggetto, ove ne ricorrano i presupposti.

Con nota prot. n. 4315 del 17.06.2019 AGER ha sostenuto che non rientra nelle competenze attribuite normativamente all'AGER la dichiarazione di pubblica utilità, e ha evidenziato *"il ruolo esecutivo dell'AGER, sia con riferimento al piano regionale dei rifiuti predisposto dalla Regione Puglia secondo quanto prescritto dall'art. 196 TUA, sia con riferimento alla realizzazione ed alla gestione degli impianti previsti dal piano"*.

Con nota prot. n. AOO_145/6271 del 29.07.2019 la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio ha chiesto alla Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifica della Regione Puglia se, nell'ambito delle proprie attività di programmazione degli interventi necessari per un corretto funzionamento del ciclo integrato dei rifiuti, fosse possibile dimostrare il requisito della pubblica utilità del progetto di *"rimodellamento del profilo di colmata finale della discarica e relativo rinverdimento con tecniche di ingegneria naturalistica (IPPC 5.4)"*.

Con nota prot. n. 11074 del 08.08.2019 la Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifica della Regione Puglia al fine di dimostrare i presupposti di cui all'art. 95 delle NTA del PPTR *"suggerisce di formalizzare tra le parti un accordo ai sensi dell'art. 9-bis della LR 24/2012 e ss.mm.ii. atteso che tale tipologia di accordo è finalizzato a soddisfare un pubblico interesse e possa costituire di fatto dichiarazione di pubblica utilità"*.

**REGIONE
PUGLIA****DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ
URBANA****SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO****SERVIZIO OSSERVATORIO E PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA**

In conformità a quanto stabilito ai sensi dell'art. 9, comma 7 della LR 24/2012 e ss.mm.ii ..., il suddetto accordo bilaterale dovrà essere sottoscritto da AGER e dal Gestore dell'impianto, con esplicita indicazione della tipologia dei rifiuti conferibili, volumetrie, tariffe da applicare e flussi annui da avviare a smaltimento".

Con successiva nota prot. n. 381/19 del 19.11.2019 la società CISA spa, nel riscontrare la nota della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifica prot.11074/2019, ha sollecitato i soggetti in indirizzo nella definizione del procedimento di "Rimodellamento del profilo di colmata finale della discarica e relativo Rinverdimento con tecniche di ingegneria naturalistica" in merito all'interesse pubblico sotteso all'intervento de quo.

Con nota prot. n. AOO_145/9530 del 26.11.2019 la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, atteso che il requisito della pubblica utilità del progetto di "rimodellamento del profilo di colmata finale della discarica e relativo rinverdimento con tecniche di ingegneria naturalistica (IPPC 5.4)" non risultava dimostrato, al fine di procedere con l'endoprocedimento finalizzato al rilascio del provvedimento di deroga paesaggistica, ha chiesto nuovamente ai soggetti in indirizzo di riscontrare in tal senso.

Con nota prot. n. AOO_145/570 del 27.01.2020 la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, congiuntamente con il Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio, al fine di concludere l'attività istruttoria della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio nell'ambito del procedimento in oggetto, ha convocato un incontro in data 31.01.2020 con AGER, la Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifica e il Servizio Pianificazione strategica ambiente, territorio e industria della Regione Puglia. In tale incontro, AGER ha evidenziato che ad oggi viene utilizzata tutta la volumetria messa a disposizione dalle discariche esistenti sul territorio regionale, ribadendo che, ai sensi della legge istitutiva n. 20/2016, il compito di AGER è quello di determinare e gestire i flussi dei rifiuti, sulla scorta delle indicazioni circa la disponibilità impiantistica comunicata dai Gestori. Attualmente AGER conferisce rifiuti su tutti gli impianti pubblici e su quelli privati che hanno dato disponibilità sul territorio regionale: sicché è possibile asserire che ad oggi tutti i rifiuti vengono smaltiti all'interno del territorio regionale. Il direttore del Dipartimento ha chiesto a tal proposito di conoscere per quanto tempo questo sistema riesca a "rimanere in equilibrio" ovvero se le volumetrie oggi disponibili ed autorizzate siano in grado di soddisfare il fabbisogno di smaltimento regionale e se è possibile avere i dati con l'indicazione dei fabbisogni futuri e delle disponibilità da parte delle discariche sia pubbliche sia private esistenti, tanto al fine di rispondere anche alle esigenze di pianificazione e di programmazione. AGER si è impegnato a fornire tali dati entro il 04.02.2020.

Con nota prot. n. 884 del 06.02.2020 AGER ha trasmesso al Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio, alla Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifica e alla Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia la stima del fabbisogno volumetrico di discarica 2020 per rifiuti speciali non pericolosi derivanti dal pretrattamento dei rifiuti indifferenziati nella Regione Puglia.

Con nota prot. n. 6981 del 11.08.2020, acquisita al prot. n. AOO_145/5965 del 13.08.2020 AGER ha trasmesso alla Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio la stima del fabbisogno volumetrico di



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ
URBANA**

SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO

SERVIZIO OSSERVATORIO E PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA

discarica 2020 per rifiuti speciali non pericolosi derivanti dal pretrattamento dei rifiuti indifferenziati nella Regione Puglia.

Con nota prot. n. 098/21 del 08.03.2021 la società CISA s.p.a. ha sollecitato, tra gli altri, la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio nella definizione del procedimento di *“rimodellamento del profilo di colmata finale della discarica e relativo rinverdimento con tecniche di ingegneria naturalistica (IPPC 5.4)”* in merito all’interesse pubblico sotteso all’intervento de quo.

Con nota prot. n. AOO_145/2331 del 15.03.2021 la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, considerato che non era pervenuto alcun riscontro alle richieste più volte formulate in merito alla dimostrazione del requisito della pubblica utilità del progetto in oggetto, nel ribadire che tale requisito fosse il presupposto necessario alla definizione dell’iter istruttorio teso all’eventuale rilascio del provvedimento di deroga paesaggistica di competenza della Giunta regionale, ritenuto che, in assenza della dimostrazione dello stesso, non fosse possibile procedere con l’endoprocedimento finalizzato al rilascio di tale provvedimento.

Con nota prot. n. 0021286/2022 del 27.06.2022 il Settore Pianificazione e Ambiente della Provincia di Taranto ha chiesto *“alla Regione di fornire informazioni circa il procedimento autorizzativo in deroga ex art. 95 delle NTA del PPTR”* per il progetto in oggetto.

Con nota prot. n. AOO_145/6584 del 08.08.2022 la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio ha ribadito che *“alla luce dei contrasti dell’intervento in oggetto con le misure di salvaguardia e utilizzazione di cui agli artt. 54 comma 2 lettera a5, 63 comma 2 lettera a4, 72 comma 2 lettera a1 e 73 comma 4 lettera a1 delle NTA del PPTR, si ritiene che l’avvio dell’iter istruttorio, finalizzato all’eventuale rilascio del provvedimento di deroga paesaggistica di competenza della Giunta regionale, sia possibile solo se vi è la preventiva dichiarazione di pubblica utilità, nei modi e nelle forme previste per legge, da parte dell’Autorità Procedente”*.

Con nota prot. n. 28696/2022 del 01.09.2022 il Settore Pianificazione e Ambiente della Provincia di Taranto ha riscontrato alla suddetta nota affermando che *“nulla osta a che codesto Ufficio Regionale competente attivi l’istruttoria tecnica specifica ex art. 95 delle NTA del PPTR (verifica di compatibilità delle opere con gli obiettivi di qualità di cui all’art. 37 e assenza di alternative localizzative e/o progettuali, così come riportato nella Relazione Tecnica rev. Marzo 2019 a firma del progettista), evidenziando che la pubblica utilità dell’intervento potrà essere definitivamente attribuita, in conformità alla norma, nell’ambito della determinazione motivata di conclusione della conferenza ai sensi del combinato disposto dall’art. 208, comma 6 e art. 27-bis, comma 7-ter, del Testo Unico Ambientale”*.

Con nota prot. n. 31010/2022 del 21.09.2022 il Settore Pianificazione e Ambiente della Provincia di Taranto ha convocato per il procedimento in oggetto una Conferenza di Servizi in forma simultanea e in modalità sincrona ai sensi dell’art. 14-ter della L. 241/90 s.m.i. per il giorno 11.10.2022, successivamente rinviata al 25.10.2022.



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ
URBANA**

SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO

SERVIZIO OSSERVATORIO E PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA

Con nota prot. n. AOO_145/8273 del 06.10.2022 la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio ha ribadito che: *“ferma restando la necessità della dimostrazione preventiva del requisito della pubblica utilità del progetto di “rimodellamento del profilo di colmata finale della discarica e relativo rinverdimento con tecniche di ingegneria naturalistica (IPPC 5.4)”, si chiede al proponente di verificare l’esistenza di alternative progettuali che potrebbero determinare la compatibilità paesaggistica”.*

Con nota prot. n. 41824 del 14.12.2022 il Settore Pianificazione e Ambiente della Provincia di Taranto ha trasmesso il verbale della Conferenza di Servizi del 25.10.2022, chiedendo alla Società di riscontrare, entro 60 giorni, tutto quanto emerso nella suddetta conferenza e nelle note allegate al verbale, e interrompendo i termini statuiti dal T.U.A. che riprenderanno a decorrere dopo la presentazione della documentazione integrativa. In detta conferenza il Direttore di AGER – Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti ha dichiarato: *“..... Omissis Alla luce di quanto esposto, anche al fine di contribuire alla valutazione della sussistenza di elementi di pubblica utilità del progetto in esame, come richiesto dalla Provincia, questa Agenzia ritiene che le volumetrie derivanti dall’autorizzazione del progetto di CISA assicurerebbero maggiore resilienza al sistema di gestione dei rifiuti urbani rappresentando un’alternativa eccezionale nel conferimento di FSC prodotto dagli impianti TMB pubblici in caso di blocco dei processi di lavorazione a valle, ovvero negli impianti di produzione di CSS e di termovalorizzazione. Risulta chiaro, conclude il direttore, che tali elementi (l’esclusività dei volumi in favore di AGER, e che disciplini gli obblighi in capo al gestore, in particolar modo in materia di conferimenti e tariffe, al fine di soddisfare le esigenze del sistema pubblico relativamente alla gestione della FSC derivante dal trattamento dell’indifferenziato) dovrebbero essere espressamente previsti nell’atto autorizzatorio che per le modalità esecutive dovrà rinviare ad un accordo ex art. 9-bis tra l’AGER e il Gestore”.*

Con nota prot. n. 536 del 16.11.2022 la società CISA SPA, a seguito della seduta della C.d.S. del 25.10.2022 presso la Provincia di Taranto, ha trasmesso un elaborato integrativo per il progetto in oggetto.

Con nota prot. n. AOO_145/282 del 10.01.2023 la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio ha riscontrato alle integrazioni del Proponente e ha ribadito che *“ferma restando la necessità della dimostrazione preventiva del requisito della pubblica utilità del progetto di “rimodellamento del profilo di colmata finale della discarica e relativo rinverdimento con tecniche di ingegneria naturalistica (IPPC 5.4)”, si chiede al proponente di verificare l’inesistenza di alternative progettuali e localizzative che potrebbero determinare la compatibilità paesaggistica”.*

Con nota prot. n. 143 del 07.02.2023 il proponente ha trasmesso ulteriori integrazioni progettuali.

Con nota prot. n. 7743 del 02.03.2023 il Settore Pianificazione e Ambiente della Provincia di Taranto ha convocato per il procedimento in oggetto la seduta di Conferenza di Servizi per il 23.03.2023, successivamente rinviata al 28.03.2023.



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ
URBANA**

SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO

SERVIZIO OSSERVATORIO E PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA

Con nota prot. n. AOO_145/2575 del 24.03.2023 la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio ha evidenziato che *"In merito al requisito della pubblica utilità si ribadisce che, come più volte evidenziato nelle note prot. n. AOO_145/1601 del 27.02.2019, prot. n. AOO_145/4385 del 28.05.2019, prot. n. AOO_145/6271 del 29.07.2019, prot. n. AOO_145/9530 del 26.11.2019, prot. n. AOO_145/2331 del 15.03.2021, la pubblica utilità relativa alle modifiche sostanziali dell'impianto esistente deve essere dichiarata preventivamente all'istruttoria tecnica specifica ex art. 95 delle NTA del PPTR, finalizzata al rilascio di una eventuale deroga paesaggistica da parte della Giunta regionale e non già a seguito della determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi.*

Visto quanto dichiarato dal Direttore di AGER nella seduta di Conferenza di Servizi del 25.10.2022, e visto l'atto unilaterale d'obbligo trasmesso dalla società CISA con cui:

"assevera l'utilizzo della volumetria - che si renderà disponibile (pari a 180.000 mc) a seguito dell'approvazione del progetto di "Rimodellamento delle quote di colmata finale - Rinverdimento e recupero della discarica con tecniche di Ingegneria Naturalistica" del proprio impianto sito in agro di Statte, contrada "Gravinola" - allo smaltimento dei residui provenienti dal "Ciclo di Gestione dei rifiuti urbani indifferenziati", come è noto sottoposto alla privativa pubblica (SERVIZIO PUBBLICO ESSENZIALE) secondo le indicazioni che saranno all'uopo disposte da AGER Puglia ai sensi della L.R. n. 24/12", ciò stante si chiede ad AGER di provvedere prima della determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi:

- 1. alla dichiarazione della pubblica utilità dell'intervento ai fini del soddisfacimento del fabbisogno regionale, esclusivamente in materia di rifiuti urbani o derivati dal loro trattamento;*
- 2. alla dimostrazione dell'inesistenza di alternative localizzative.*

All'esito della suddetta dichiarazione si procederà con la proposta alla Giunta regionale della deroga ex art. 95 delle NTA del PPTR".

Con nota del 30.03.2023 il Direttore di AGER ha dichiarato fra l'altro: *"..... omissis Tanto precisato in via preliminare, si conferma, nell'ambito del presente procedimento, la necessità di volumetrie immediatamente disponibili presso impianti di smaltimento per far fronte alle criticità rappresentate ed in particolare al conferimento del rifiuto EER 191212 prodotti dagli impianti pubblici in concessione, facendo comunque salvi gli obblighi contrattuali posti a carico del gestore.*

Si fa rilevare che, ove mai sussistano tutti i prescritti pareri favorevoli tecnici ed ambientali, le volumetrie dovranno essere finalizzate in via esclusiva ai conferimenti dei rifiuti prodotti dal trattamento della frazione indifferenziata raccolta nei Comuni Pugliesi su espressa disposizione di AGER nell'ambito delle competenze attribuite dalla normativa regionale con l'applicazione di una tariffa determinata secondo i criteri, le modalità ed i termini del MTR-2 e dei successivi metodi regolatori di settore approvati da ARERA".

Con pec del 20.04.2023 il proponente ha trasmesso prova della corresponsione degli oneri istruttori dovuti per atti amministrativi in materia di paesaggio di cui all'art. 10 bis della L.R. n. 20 del 7 ottobre 2009, mediante il pagamento di € 1.510,00 - Id Univoco Riscossione pagoPA 4830a994f28443a1972c8a53e7032f08.



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ
URBANA**

SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO

SERVIZIO OSSERVATORIO E PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA

Con nota prot. n. AOO_145_4455 23.05.2023 la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio ha definitivamente condotto l'istruttoria sull'istanza del proponente affermando: *“Tutto ciò premesso e considerato, **previa stipula di accordo ex art. 9-bis della L.R. n. 24/2012, da sottoscrivere prima della determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi, tra AGER e la società CISA spa sull'esclusività dei volumi in ampliamento in favore di AGER, con obblighi in capo al gestore, in particolar modo in materia di conferimenti e tariffe, al fine di soddisfare le esigenze del sistema pubblico relativamente alla gestione della FSC derivante dal trattamento dell'indifferenziato, si ritiene che sussistano i presupposti di fatto e di diritto per il rilascio con prescrizioni, del provvedimento di Accertamento di Compatibilità Paesaggistica ai sensi dell'art. 91 delle NTA del PPTR, in deroga ai sensi dell'art. 95 delle medesime NTA, da rilasciarsi da parte della Giunta Regionale come previsto dalla DGR n. 458 dell'08.04.2016 e da D.P.G.R. n. 263 del 10.08.2021, per il “progetto di “rimodellamento del profilo di colmata finale della discarica e relativo rinverdimento con tecniche di ingegneria naturalistica (IPPC 5.4)”, in quanto lo stesso, pur in contrasto con le misure di salvaguardia e utilizzazione di cui agli artt. 54 comma 2 lettera a5, 63 comma 2 lettera a4, 72 comma 2 lettera a1, 73 comma 4 lettera a1 delle NTA del PPTR, risulta compatibile con gli obiettivi di qualità paesaggistica del PPTR e ammissibile ai sensi dell'art. 95 comma 1.”***

Con nota prot. n. 3801 del 29.05.2023 l'Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti (AGER) ha trasmesso alla Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio l'Accordo di programma (art. 9-bis, Legge Regionale Puglia n. 24/2012) tra l'Agenzia AGER e Cisa S.p.A., siglato in data 26.05.2023.

La documentazione progettuale, disponibile al seguente link: <http://www.provincia.taranto.it/accesso-rapido/trasparenza-amministrativa/item/cisa-spa-istanza-procedimento-unico-ex-art-27-bis-del-d-lgs-n-152-2006>, è costituita dai seguenti elaborati (per ciascuno dei quali è riportata la relativa impronta informatica secondo l'algoritmo MD5):

AOO_AS.LTA.REGISTRO UFFICIALE.2018.0093896.pdf	8837b63d0e03333c806f0a61ef55c107
B01BJI00GRUPPO_BEU1524838025128019_ACCONTO ONERI ISTRUTTORI AIA GRAVINOLA.pdf	46ded38a32bae1fdefb65b013b8862be
CISA_Gravinola_riesame_VIA.AIA_Nota prot. 312 del 05072018.pdf	4eea03802fd120fcad5cece267579e8a
CISA_Statte_annuncio_Sopralzo_Gravinola.pdf	c36280ba3cf2d74cb343b1403c29c5a
CISA_riesame_VIA_Autorizz.Elenco.pdf	cabb1ea91d68b7d337f73346225c1430
DIP.AGRICOLTURA, SVILUPPO RUR. E AMBIENTALE nota prot. 32529-07-06-18.pdf	81107283f5685e9e975ce697069b89ae
PARERE SOPRINTENDENZA prot. 8503 del 09052018.pdf	185a075d609e561cedebb055c3d394d3
Allegato 1.0_Statte_Relazione_Progetto_Rimodellamento delle quote di colmata finale_.pdf	704df86abf61eaab5a3319fd5b8f02e0
Allegato 1.1_Statte_Relazione_Stabilità.pdf	f18e670a1bf7caddf504d5cfd35cd37d
Allegato 2.0_Statte_Relaz.Rinverdimento_Ing.Naturalistica.pdf	81290e54c583cbe06a07cd4e172096d4
Allegato_3_Statte_Relaz.Verifica_Imp.Ambientale .pdf	df022c08009d8e80451b0de1b85316e7
CISA_SIA_STATTE_nov.2017.def.all.pdf	98df6d2645ea3829c2304b1246e1813a
CISA_Valut.Incidenza_SIA_STATTE_nov.2017.def.all.pdf	c65c6b2202c67349ef9e7676e0e9e99e
SNT_CISA_STATTE_nov.2017.def.pdf	67770b428f8260add718c2c6050bb67a
TAV. 11 - FOTOMODELLAZIONE E RENDERING PDF\Pagina 1.pdf	b7df71a1d2965390900fee67551670a6
TAV. 11 - FOTOMODELLAZIONE E RENDERING PDF\Pagina 2.pdf	ea4c94c8942b880ef797c1a2ded40f1b
TAV. 11 - FOTOMODELLAZIONE E RENDERING PDF\Pagina 3.pdf	399486b9dda33ce9be79d43872c34583



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ
URBANA**

SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO

SERVIZIO OSSERVATORIO E PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA

TAV. 11 - FOTOMODELLAZIONE E RENDERING PDF\Pagina 4.pdf	3704b951e00980b9b314cbfc43bb3768
TAV. 11 - FOTOMODELLAZIONE E RENDERING PDF\Pagina 5.pdf	3facc4e4f3671fd0ed2af1965cb97604
TAV. 11 - FOTOMODELLAZIONE E RENDERING PDF\Pagina 6.pdf	7b86594de15358a8d0eb970723068466
TAV. 11 - FOTOMODELLAZIONE E RENDERING PDF\Pagina 7.pdf	bf98f70b46ed7bab3c518b664cb078f6
TAV. 11 - FOTOMODELLAZIONE E RENDERING PDF\Pagina 8.pdf	17ca9f65c9096d2a4585f107d352fa17
TAV. 11 - FOTOMODELLAZIONE E RENDERING PDF\Pagina iniziale.pdf	628421f044953b67b8e16e2398a62159
1 - INQUADRAMENTO TERRITORIALE.pdf	4f20078a071e0cd9d68e22531f8b5e8c
2 - STATO DEI LUOGHI - PIANO QUOTATO.pdf	2ad8331234c70213b80cf28cdb62900c
3 - STATO DEI LUOGHI - SEZIONI TOPOGRAFICHE.pdf	3e7751909ffc0e4c07510b51ad9655f8
4 - SISTEMAZIONE CHIUSURA PROVVISORIA - PIANO QUOTATO.pdf	213cdb7e6e483e6ab0f1c3632a21c1a0
5 - SISTEMAZIONE CHIUSURA PROVVISORIA - SEZIONI.pdf	5daebb0fdc37c8b87063d13628e8a9ea
7 - SISTEMAZIONE FINALE BONIFICA E RECUPERO DELL'AREA - SEZIONI.pdf	dff5a9d63ae5d2bac6dd9b67b7d75dc1
8 - PLANIMETRIA FASI DI CONFERIMENTO RIFIUTI.pdf	b1e1e0e66e8406e14aef39fe9346589c
9 - COMPUTO VOLUMETRIA RIMODELLAMENTO E SUPERFICIE TELO.pdf	7c82a5a32f0e89dfef01e9694544ac1c
10 - COMPUTO VOLUME RIMODELLAMENTO - TABELLE DI CALCOLO.Pdf	9aef53eef9357eae248947f4dc17ca1d
Cisa_Statte_tav.01.pdf	7eedde62b85fe0157ea7a07cb1eb4232
Cisa_Statte_tav.02.pdf	69754fd3762c60aba309854f40a05564
Cisa_Statte_tav.03.pdf	e5ec94cda836e470e3b2e611a3d7d215
Cisa_Statte_tav.04.pdf	3ff045f3dae92ca3a9d10c539ca070d1
Cisa_Statte_tav.05.pdf	dc4a5c2b1bb8127bc0928f3657ae29fd
Cisa_Statte_tav.06.pdf	a9d316a7eec07cd04aa09d2b43aa279
Cisa_Statte_tav.07.pdf	224a20ae745ec0117998f7bc70459064
Cisa_Statte_tav.08.pdf	59d6edb330435830d39d475d360aae0e
Cisa_Statte_tav.09.pdf	74ee0740f23123dd7d5de3f66be496d9
Cisa_Statte_tav.10_sintesi.pdf	e22ee78530b29e0203cac11c1e57ed71
elenco allegati.pdf	423c209bbbed22ddffc428532837c3b7f

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI

L'impianto sorge in Agro del Comune di STATTE (TA) in contrada "GRAVINOLA" ed è costituito da una discarica di Rifiuti Speciali non Pericolosi (in seguito RS) autorizzata dalla Provincia di Taranto con D.D. n.174/2005 ex d.lgs n.36/2003. La proposta progettuale, oggetto dell'**accertamento di compatibilità paesaggistica in deroga**, nel dettaglio descritta negli elaborati di progetto, consiste nel rimodellamento delle quote di "Colmata Finale" con un incremento medio di circa 3,90 m rispetto a quelle autorizzate con D. D. n.174/2005 con punta max di oltre 8,00 m, che consente di fatto un incremento di volumetria netta di circa **180.000 mc**. **L'incremento di volumetria incide, rispetto a quella autorizzata (750.000 mc), per circa il 24%**. Il proponente afferma che l'obiettivo è quello di "recuperare" volume da destinare al mercato dei RS di origine industriale dato che: **"gli scarti del trattamento derivanti dal ciclo di lavorazione dei RSU, destinati allo smaltimento in discarica, vista la grave situazione in cui versa la provincia di Taranto (e l'intera Puglia) per la carenza di impianti Pubblici di smaltimento vengono conferiti (da circa 2 anni) negli impianti privati del settore complementare dei Rifiuti Speciali (come la discarica "de quo")"**.

La progettazione del rimodellamento è stata definita con una verifica sulla stabilità del fronti di colmata che ha permesso di confermare la funzionalità di tutto il supporto impiantistico (sistema di intercettazione e raccolta del percolato, del biogas, etc.), già previsto ed in parte realizzato, per la discarica esistente, che rimane pertanto immutato senza comportare alcuna modifica al Sistema di Tenuta approvato. Il progetto di rimodellamento, nel replicare il "capping" ed il pacchetto di "chiusura"



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ
URBANA**

SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO

SERVIZIO OSSERVATORIO E PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA

già approvato come da D.lgs n.36/03, prevede il “recupero dell’area” con tecniche di Ingegneria naturalistica. Dopo l’abbancamento finale dei rifiuti la chiusura è prevista mediante:

- stesura di uno strato di copertura di spessore totale 2,8 m;
- sistemazione idraulica e realizzazione della rete di captazione delle acque meteoriche;
- completamento del sistema di captazione e trasporto del biogas alla centrale di recupero energetico;
- inerbimento;
- messa a dimora di piante e cespugli.

Alla chiusura dell’impianto è previsto il completamento della canaletta perimetrale definitiva che intercetterà l’acqua meteorica sull’ammasso per convogliarla in appositi serbatoi.

TUTELE DEFINITE DAL PIANO PAESAGGISTICO TERRITORIALE - PPTR

Dalla consultazione degli elaborati del PPTR approvato con DGR n. 176 del 16.02.2015 e ss.mm.ii., si rileva che gli interventi proposti interessano i beni e gli ulteriori contesti paesaggistici come di seguito indicato:

Struttura idro-geo-morfologica

- *Beni paesaggistici:* l’area oggetto di intervento non è interessata da beni paesaggistici della struttura idro-geo-morfologica;
- *Ulteriori contesti (art. 143, comma 1, lett. 3 del D.Lgs. 42/04):* l’area oggetto di intervento è interessata da ulteriori contesti paesaggistici della struttura idro-geo-morfologica ed in particolare da “**Versanti**” disciplinati dagli indirizzi di cui all’art. 51, dalle direttive di cui all’art. 52 e dalle misure di salvaguardia e utilizzazione di cui all’art. 53; da “**Lame e Gravine**” disciplinati dagli indirizzi di cui all’art. 51, dalle direttive di cui all’art. 52 e dalle misure di salvaguardia e utilizzazione di cui all’art. 54. L’area inoltre ricade in un’**Area soggetta a vincolo idrogeologico**”, disciplinata dagli indirizzi di cui all’art. 43 e dalle direttive di cui all’art. 44 delle NTA del PPTR.

Struttura ecosistemica e ambientale

- *Beni paesaggistici:* l’area oggetto di intervento non è interessata da beni paesaggistici della struttura eco sistemica e ambientale;
- *Ulteriori contesti (art. 143, comma 1, lett. 3 del D.Lgs. 42/04):* l’area oggetto di intervento è interessata dalle componenti botanico – vegetazionali “**Aree di rispetto boschi**” disciplinati dagli indirizzi di cui all’art. 60, dalle direttive di cui all’art. 61 e dalle misure di salvaguardia e utilizzazione di cui all’art. 63 delle NTA del PPTR. L’area nell’**Area di rispetto dei Parchi e delle Riserve regionali**” e precisamente nell’area di rispetto del **Parco Naturale Regionale Terra delle Gravine** disciplinata dagli indirizzi di cui all’art. 69, dalle direttive di cui all’art. 70 e dalle misure di salvaguardia e utilizzazione di cui all’art. 72 delle NTA del PPTR. Infine l’area ricade in due “**Siti di rilevanza naturalistica**” e precisamente il “**SIC e ZPS Area delle Gravine**” (IT9130007), disciplinati dagli indirizzi di cui all’art. 69, dalle direttive di cui all’art. 70 e dalle misure di salvaguardia ed utilizzazione di cui all’art. 73 delle NTA del PPTR.

Struttura antropica e storico - culturale



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ
URBANA**

SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO

SERVIZIO OSSERVATORIO E PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA

- *Beni paesaggistici*: l'area oggetto di intervento non è interessata da beni paesaggistici della struttura antropica e storico-culturale;
- *Ulteriori contesti (art. 143, comma 1, lett. 3 del D.Lgs. 42/04)*: l'area oggetto di intervento non è interessata da ulteriori contesti paesaggistici della struttura antropica e storico-culturale.

VALUTAZIONE DELLA COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA

Sulla base della documentazione trasmessa e del vigente Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR approvato con DGR n. 176 del 16.02.2015) e in particolare per quanto attiene alle interpretazioni identitarie e statutarie del paesaggio regionale espresse nell'Atlante del Patrimonio Ambientale, Territoriale e Paesaggistico del PPTR, si rappresenta che l'area d'intervento appartiene all'Ambito Paesaggistico "**Arco Jonico Tarantino**" ed in particolare alla Figura Territoriale denominata "**L'anfiteatro e la Piana Tarantina**".

Baricentro della figura territoriale è la città di Taranto, con il suo territorio di riferimento articolato attorno alle importanti vie di comunicazione che la raggiungono dai lievi pendii a corona. Essa rappresenta il terminale del morfotipo territoriale n°3 ("I sistemi lineari a corda ionico-adriatici"), articola in parte anche il morfotipo territoriale n°22 ("Il sistema a pettine della Murgia tarantina") e la morfotipologia n.23 ("il sistema a pettine dei centri sulle gravine"). L'identità di lunga durata assegna a Taranto il carattere di una vera e propria "città d'acqua", la cui fortuna è basata prevalentemente sulle risorse naturali offerte dai due mari che l'insediamento ha interpretato magistralmente: la leggenda di fondazione lega la nascita della colonia magno-greca alla presenza delle sorgenti del Tara (da cui deriva il nome stesso della città), testimoniando così la rilevanza che il corso d'acqua ebbe fin dall'antichità. La città offre ancora oggi un paesaggio urbano di notevole suggestione, per la rilevanza geografica dei luoghi, per la presenza dell'acqua. La città si sviluppa lungo un tratto di costa che presenta i caratteri di una falesia molto antropizzata, intorno alla quale si elevano concentricamente i versanti terrazzati delle Murge. Tratti sabbiosi sono presenti solo localmente intorno al Mar Grande e al Mar Piccolo: i due imponenti bacini, frutto di abbassamenti della costa, sono separati tra loro da due penisole collegate ad un'isola artificiale, separata dalla terraferma da un canale navigabile. Il Mar Piccolo ed il Mar Grande dividono il centro in due parti anche funzionalmente distinte: a ovest l'enorme area produttiva dell'ILVA, ad est la città storica consolidata con le sue marine che inglobano i centri minori di Talsano, Leporano, Pulsano. La fabbrica ad ovest e la residenza ad est. L'insediamento dell'ILVA determina un passaggio da un territorio con forte struttura agraria, caratterizzato dalla presenza di masserie e da un sistema di pascoli fortemente legato ai caratteri naturali, ad un sistema industriale ad alto impatto ambientale, in cui le permanenze storico architettoniche sono spesso abbandonate o divengono residuali e segnate dalle attività della città industriale. La città stessa non è priva di valori: il rilevante patrimonio presente nel museo archeologico, le tracce della lunga ed interessante cultura locale dell'acqua, le grandi potenzialità che si intravedono nel restauro dell'antica isola urbana. Lungo le sponde dei due mari sono presenti ancora diverse aree ad alto valore naturalistico, formatesi anche in seguito a dinamiche di rinaturalizzazione spontanea. Molte di queste aree sono umide e rappresentano un elemento strategico da cui partire per un progetto locale che punti ad una migliore qualità urbana e alla bonifica ambientale dei luoghi. Il litorale dei due mari è solcato dalle foci di alcuni brevi corsi d'acqua, alimentati dal sistema di risorgive carsiche interne. Verso sud est le Murge tarantine si allungano da Mottola verso Crispiano e

**REGIONE
PUGLIA****DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ
URBANA****SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO****SERVIZIO OSSERVATORIO E PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA**

da Crispiano verso Lizzano, riaffiorando in una serie di rilievi discontinui aventi pareti con pendenze molto accentuate che si staccano nettamente dal paesaggio circostante. Posti in posizione cacuminale spiccano i centri di Grottaglie e Montemesola che dominano il bellissimo panorama del golfo di Taranto, la vallata che si estende tra Grottaglie e San Giorgio Ionico e l'estesa pianura fino a Pulsano e Leporano. Significativo è inoltre l'affioramento calcareo della Serra Belvedere sulle cui pendici si attestano i centri di San Giorgio Ionico, Roccaforzata e Faggiano, a est della città di Taranto. Il paesaggio della piana tarantina orientale è caratterizzato morfologicamente da orli terrazzati e scarpate debolmente inclinate verso il mare, che si cingono a mo' di anfiteatro la città di Taranto e raccordano l'altopiano murgiano alla costa. Il territorio a nord del Mar Piccolo è caratterizzato da un vasto pianoro lievemente declinante verso il bacino interno, solcato da dolci lame. Qui la costa si presenta bassa, prevalentemente rocciosa e frastagliata, a profilo sub-orizzontale e con piccole insenature variamente profonde che proteggono spiagge sabbiose. Il morfotipo rurale prevalente a nord di Taranto è costituito da seminativi, oliveti e pascoli, intervallati da frequenti elementi di naturalità costituiti da boschi e cespuglieti che si sviluppano soprattutto in corrispondenza dei gradini tra un terrazzo e l'altro e lungo le gravine. A sud est del capoluogo invece domina la coltivazione a vigneto, che si sviluppa verso est nei territori dei casali di Leporano e Pulsano, con un notevole sistema di masserie a maglie molto larghe. La pervasività dell'insediamento lungo la linea di costa determina un mosaico periurbano molto esteso che tende a impedire qualsiasi relazione tra la costa e il territorio rurale dell'entroterra.

Nel merito della valutazione della compatibilità paesaggistica preliminarmente si rappresenta che gli interventi di ottimizzazione orografica con incremento volumetrico, pur mantenendo il sedime e la configurazione impiantistica della discarica esistente, si configurano, ai fini paesaggistici, come ampliamento dell'impianto.

Si ritiene che il Progetto di rimodellamento delle quote di "Colmata Finale", che determina un aumento di volumetria (anche se non in termini di superficie) rispetto a quella autorizzata, risulta in contrasto con le misure di salvaguardia e utilizzazione di cui **agli artt. 54 comma 2 lettera a5, 63 comma 2 lettera a4, 72 comma 2 lettera a1, 73 comma 4 lettera a1 delle NTA del PPTR**. Tali misure di salvaguardia e utilizzazione prevedono che, in sede di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 91, si considerano non ammissibili tutti i piani, progetti e interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità e le normative d'uso di cui all'art. 37 e in particolare quelli che comportano **realizzazione e ampliamento di impianti** per la depurazione delle acque reflue, **per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti**.

Con nota prot. n. 497 del 17.12.2018 il proponente ha trasmesso la richiesta di deroga ai sensi dell'articolo 95 delle Norme Tecniche di attuazione del PPTR.

Con riferimento alla possibilità di ricorrere, per il caso in oggetto, a procedure in deroga alle norme paesaggistiche, l'art. 95 delle NTA del PPTR prevede che: *"Le opere pubbliche o di pubblica utilità possono essere realizzate in deroga alle prescrizioni previste dal Titolo VI delle presenti norme per i beni paesaggistici e gli ulteriori contesti, purché in sede di autorizzazione paesaggistica o in sede di accertamento di compatibilità paesaggistica si verifichi che dette opere siano comunque compatibili con gli obiettivi di qualità di cui all'art. 37 e non abbiano alternative localizzative e/o progettuali."*



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ
URBANA**

SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO

SERVIZIO OSSERVATORIO E PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA

Visti:

- l'atto unilaterale d'obbligo trasmesso dalla società CISA con nota n. 87/19 del 12.03.2019 con cui: *"assevera l'utilizzo della volumetria - che si renderà disponibile (pari a 180.000 mc) a seguito dell'approvazione del progetto di "Rimodellamento delle quote di colmata finale - Rinverdimento e recupero della discarica con tecniche di Ingegneria Naturalistica" del proprio impianto sito in agro di Statte, contrada "Gravinola" - allo smaltimento dei residui provenienti dal "Ciclo di Gestione dei rifiuti urbani indifferenziati", come è noto sottoposto alla privativa pubblica (SERVIZIO PUBBLICO ESSENZIALE) secondo le indicazioni che saranno all'uopo disposte da AGER Puglia ai sensi della L.R. n. 24/12";*
- la nota prot. n. AOO_090_11074 del 08.08.2019 con cui la Sezione Ciclo dei Rifiuti e Bonifica della Regione Puglia afferma che *"In relazione al concetto di "pubblica utilità" appare opportuno evidenziare che, se in base alla disciplina speciale previgente la differenza tra "opera pubblica" e "opera di pubblica utilità" rilevava ai fini dell'applicazione di determinati provvedimenti normativi ed in particolare della Legge 3 gennaio 1978 n. 1 circoscritta alle sole opere pubbliche, la normativa attualmente vigente fa rientrare piuttosto il concetto di "opera pubblica" come species del più ampio genus di "opera di pubblica utilità" quale intervento, pubblico o privato, finalizzato a soddisfare un interesse della collettività e quindi un interesse pubblico. Al fine di dimostrare i presupposti di cui all'art. 95 delle NTA del PPTR ed in particolare la pubblica utilità delle modifiche proposte, preso atto dell'Atto unilaterale d'obbligo" trasmesso dal gestore con nota prot. 141/19 del 05.04.2019, al fine di fornire un utile contributo per consentire il prosieguo del procedimento amministrativo in corso, la scrivente Sezione suggerisce di formalizzare tra le parti un accordo ai sensi dell'art. 9-bis della LR 24/2012 e ss.mm.ii. atteso che tale tipologia di accordo è finalizzato a soddisfare un pubblico interesse e possa costituire di fatto dichiarazione di pubblica utilità. In conformità a quanto stabilito ai sensi dell'art. 9, comma 7 della LR 24/2012 e ss.mm.ii., il suddetto accordo bilaterale dovrà essere sottoscritto da AGER e dal Gestore dell'impianto, con esplicita indicazione della tipologia dei rifiuti conferibili, volumetrie, tariffe da applicare e flussi annui da avviare a smaltimento";*
- il verbale della conferenza di servizi del 25.10.2022 in cui è riportata la dichiarazione del Direttore Generale di AGER – Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti: *" Omissis Alla luce di quanto esposto, anche al fine di contribuire alla valutazione della sussistenza di elementi di pubblica utilità del progetto in esame, come richiesto dalla Provincia, questa Agenzia ritiene che le volumetrie derivanti dall'autorizzazione del progetto di CISA assicurerebbero maggiore resilienza al sistema di gestione dei rifiuti urbani rappresentando un'alternativa eccezionale nel conferimento di FSC prodotto dagli impianti TMB pubblici in caso di blocco dei processi di lavorazione a valle, ovvero negli impianti di produzione di CSS e di termovalorizzazione. Risulta chiaro, conclude il direttore, che tali elementi (l'esclusività dei volumi in favore di AGER, e che disciplinano gli obblighi in capo al gestore, in particolar modo in materia di conferimenti e tariffe, al fine di soddisfare le esigenze del sistema pubblico relativamente alla gestione della FSC derivante dal trattamento dell'indifferenziato) dovrebbero essere espressamente previsti nell'atto autorizzatorio che per le modalità esecutive dovrà rinviare ad un accordo ex art. 9-bis tra l'AGER e il Gestore";*
- la nota del 30.03.2023 con la quale AGER ha dichiarato fra l'altro: *" omissis Tanto precisato in via preliminare, si conferma, nell'ambito del presente procedimento, la necessità di volumetrie immediatamente disponibili presso impianti di smaltimento per far fronte alle criticità rappresentate ed in particolare al conferimento del rifiuto EER 191212 prodotti dagli impianti pubblici in concessione, facendo comunque salvi gli obblighi contrattuali posti a carico del gestore.*



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ
URBANA**

SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO

SERVIZIO OSSERVATORIO E PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA

Si fa rilevare che, ove mai sussistano tutti i prescritti pareri favorevoli tecnici ed ambientali, le volumetrie dovranno essere finalizzate in via esclusiva ai conferimenti dei rifiuti prodotti dal trattamento della frazione indifferenziata raccolta nei Comuni Pugliesi su espressa disposizione di AGER nell'ambito delle competenze attribuite dalla normativa regionale con l'applicazione di una tariffa determinata secondo i criteri, le modalità ed i termini del MTR-2 e dei successivi metodi regolatori di settore approvati da ARERA".

Tutto ciò premesso, la stipula dell'Accordo di programma (art. 9-bis, Legge Regionale Puglia n. 24/2012) tra l'Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti (AGER) e Cisa S.p.A., siglato in data 26.05.2023, sostiene il requisito della pubblica utilità, così come dichiarato dalla Sezione Ciclo dei rifiuti e Bonifica della Regione Puglia con nota prot. n. AOO_090_11074 del 08.08.2019.

In relazione alla verifica delle **alternative localizzative e/o progettuali**, negli elaborati progettuali, a cui si rimanda, il proponente afferma che:

"Per quanto attiene, infine la dimostrazione della inesistenza di alternative localizzative e/o progettuali, si specifica che la soluzione proposta è da applicare ad un'opera esistente, autorizzata ed in esercizio, in linea con la normativa di settore comunitaria, nazionale e regionale, all'interno del perimetro aziendale. Sono dunque oggettive nonché ovvie le ragioni per le quali non vi sono alternative alla ubicazione dell'intervento così come proposto.

Si ritiene necessario evidenziare che l'intervento proposto deve quindi essere considerato nei termini di una esigenza a supporto delle osservazioni di AGER Puglia e per quanto attiene alla verifica di alternative localizzative, si rappresenta che proprio l'economia in termini di consumo di suolo (ovvero l'utilizzo di altre discariche non soggette ad analogo regime vincolistico) non ammette ipso facto altre opportunità localizzative, in quanto le stesse determinerebbero la c.d. perdita di opportunità".

Inoltre con nota prot. n. 2660 del 30.03.2023 AGER ha dichiarato che:

"Ager ha già fatto rilevare con proprie note del 6.6.2022 prot. n. 6324, del 4.7.2022 prot n. 7278, del 26.07.2022 prot. n. 7967, del 27.9.2022 prot. n. 8479 e del 24.10.2022 prot. n. 10294 le gravi criticità nell'ambito della gestione del ciclo dei rifiuti del conferimento degli scarti di trattamento della frazione indifferenziata EER 190501 e 191212 presso gli impianti di smaltimento. In particolare con la nota del 26.07.2022 prot. n. 7967 si evidenziava la necessità di valutare l'eventuale autorizzazione di ulteriori volumetrie, anche immediatamente disponibili, prioritariamente per gli impianti di smaltimento pubblici in concessione finalizzati al conferimento del rifiuto trattato EER 190501 e EER 191212 -Fsc-, quest'ultimo nel caso in cui non sussistano disponibilità per il conferimento presso gli impianti termovalorizzazione. Si sottolineava che tali valutazioni devono ritenersi improcrastinabili, nelle more dell'attuazione di quanto prescritto dal Piano Regionale per i siti di smaltimento "pubblici", al fine di scongiurare gravissime criticità nella gestione del ciclo del rifiuto indifferenziato con rilevanti ripercussioni sui servizi di raccolta sui territori. Tanto precisato in via preliminare, si conferma, nell'ambito del presente procedimento, la necessità di volumetrie immediatamente disponibili presso impianti di smaltimento per far fronte alle criticità rappresentate ed in particolare al conferimento del rifiuto EER 191212 prodotti dagli impianti pubblici in concessione, facendo comunque salvi gli obblighi contrattuali posti a carico del gestore".

Si prende atto di quanto affermato dal proponente e delle motivazioni fornite da AGER in relazione all'inesistenza di alternative localizzative e/o progettuali e si ritiene che la formalizzazione



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ
URBANA**

SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO

SERVIZIO OSSERVATORIO E PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA

dell'accordo ex art. 9-bis della L.R. n. 24/2012, tra AGER e la società CISA spa, avvenuta in data 26.05.2023, sostenga le motivazioni addotte dal proponente e da AGER.

Per quanto riguarda la **Compatibilità con gli obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale di cui all'art. 37**, come esplicitati nella Sezione C2 della Scheda d'Ambito "**Arco Jonico Tarantino**", si rappresenta quanto segue.

- **A.1 Struttura e Componenti Idro-Geo-Morfologiche:**
Il proponente afferma che *"l'intervento previsto non andrà ad alterare significativamente gli elementi seminaturali del paesaggio in cui va ad inserirsi: non vi è alcuna opera che genera interruzione e/o modificazione del regime delle acque, non si realizzano escavazioni ed estrazioni di materiali litoidi negli invasi e negli alvei di piena; non vi è alcuna realizzazione di recinzioni che riducano l'accessibilità del corso d'acqua e la possibilità di spostamento della fauna, nonché trasformazioni del suolo che comportino l'aumento della superficie impermeabile; non si pone in essere nessuna trasformazione profonda dei suoli, dissodamento o movimento di terre, e qualsiasi intervento che turbi gli equilibri idrogeologici o alteri il profilo del terreno"*.
- **A.2 Struttura e Componenti Ecosistemiche e Ambientali:**
Il proponente afferma che *"l'intervento proposto non pone in essere alcuna trasformazione e rimozione della vegetazione arborea od arbustiva, in quanto si opera nell'area di una discarica controllata; non determina alcuna eliminazione o trasformazione degli elementi antropici e seminaturali del paesaggio agrario con alta valenza ecologica e paesaggistica. In effetti l'intervento ricade in un'area già trasformata, completamente priva di elementi vegetazionali e faunistici d'interesse, per cui non sono previste perdite di habitat e di specie di interesse naturalistico e pertanto non sussistono fattori di incidenza rispetto agli obiettivi di conservazione della componente. Per quel che riguarda le formazioni di rilevante valore naturalistico, i cui elementi di criticità sono rappresentati, tra l'altro, dal disturbo antropico, se ne ricava che la riproducibilità dell'invariante è garantita dall'equilibrio ecologico che non viene alterato dalla realizzazione delle opere a farsi all'interno del perimetro dell'impianto, già fisicamente disconnesso con l'ambiente esterno. L'ecosistema naturale originario è stato sostanzialmente trasformato dalla attività estrattiva svolta nei decenni scorsi. L'ecosistema che si riscontra ha mutato quindi, nel corso degli anni, la sua configurazione originaria, passando da un agroecosistema e ad un territorio significativamente antropizzato e peraltro le opere di ingegneria naturalistica previste sono finalizzate ad un recupero delle pregresse consistenze implementando il fattore di naturalità del contesto"*.
- **A.3 Struttura e componenti antropiche e storico-culturali:**
Il proponente afferma che *"l'intervento proposto non determina incidenze, in quanto non pregiudica il riconoscimento delle invarianti morfotopologiche urbane e territoriali presenti, nonché i caratteri peculiari dei paesaggi rurali storici. Inoltre si ritiene che la sua realizzazione non pregiudichi gli orizzonti persistenti, le visuali panoramiche e i grandi scenari in quanto, seppure sussista un innalzamento della quota finale della colmata, l'intervento si svolge all'interno di un'area già sostanzialmente trasformata (ex cava ed oggi discarica) senza*



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ
URBANA**

SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO

SERVIZIO OSSERVATORIO E PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA

ulteriore consumo di suolo o compromissione di beni. Tuttavia una considerazione può essere svolta rispetto alle visuali panoramiche, tenuto conto che tale innalzamento determina un diverso effetto visuale, rispetto alla via Appia (dal basso) che in ogni caso, ed a prescindere dai manufatti edilizi presenti (e legittimi) posti a valle della zona di colmata, si annulla nel fronte di versante retrostante; parimenti la visuale verso il mare (dall'alto), peraltro avara di visuali effettivamente utilizzabili (pubbliche), non subisce significativi effetti rispetto all'ambito di intervento ed alle modifiche dovute all'innalzamento della colmata in argomento".

Si prende atto di quanto affermato dal proponente sulla generale compatibilità dell'intervento con le Strutture Idro-geo-morfologica, Ecosistemica e Ambientale e Antropica e Storico-culturale e si ritiene che il progetto, così come più avanti prescritto, risulti compatibile con gli Obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale del PPTR.

CONCLUSIONI E PRESCRIZIONI

Tutto ciò premesso e considerato, alle condizioni di cui all'Accordo di programma (art. 9-bis, Legge Regionale Puglia n. 24/2012) tra l'Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti (AGER) e Cisa S.p.A., siglato in data 26.05.2023, si ritiene che sussistano i presupposti di fatto e di diritto per il rilascio, con le prescrizioni di seguito riportate, del provvedimento di **Accertamento di Compatibilità Paesaggistica ex art. art. 91 delle NTA del PPTR, in deroga ai sensi dell'art. 95 delle medesime NTA**, per gli interventi relativi al progetto di "rimodellamento del profilo di colmata finale della discarica e relativo rinverdimento con tecniche di ingegneria naturalistica (IPPC 5.4)" in quanto gli stessi, pur in contrasto con le misure di salvaguardia e utilizzazione di cui agli artt. 54 comma 2 lettera a5, 63 comma 2 lettera a4, 72 comma 2 lettera a1, 73 comma 4 lettera a1 delle NTA del PPTR, risultano ammissibili ai sensi dell'art. 95 comma 1.

Prescrizioni:

- siano attuate tutte le misure di mitigazione previste in progetto;
- durante le fasi di realizzazione delle opere siano evitate, in aree esterne a quelle di intervento, le trasformazioni e rimozioni della vegetazione arborea, nonché la rimozione degli elementi antropici, seminaturali e naturali caratterizzanti il paesaggio agrario ponendo attenzione all'organizzazione del cantiere.

LA FUNZIONARIA P.O.
(Ing. Grazia MAGGIO)



IL DIRIGENTE AD INTERIM DEL SERVIZIO
OSSERVATORIO E PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA
(Arch. Vincenzo LASORELLA)



**PROVINCIA DI TARANTO**

Settore Pianificazione e Ambiente

Verbale di Conferenza di Servizi

L'anno **2022** il giorno **25** del mese di **Ottobre**, in forma simultanea e in modalità sincrona, presso la sala riunioni (2° piano) della Provincia di Taranto – Settore Ecologia ed Ambiente e contemporaneamente in modalità telematica con accesso da remoto con le modalità di partecipazione indicate nella nota prot. prov.le n. 34850 del 20/10/2022, si è tenuta la terza Conferenza di Servizi convocata con nota prot. prov.le n. 31010 del 21/09/2022 e successivamente rinviata con nota prot. prov.le n. 33220 del 07/10/2022 avente ad oggetto:

**Istanza di PAUR ai sensi dell'art. 27-bis del D. Lgs. 152/2006 s.m.i.
Autorizzazione in Deroga ex art. 95 NTA del PPTR**

D.D. n. 94 del 11/08/2011 e ss.mm.ii. - Installazione IPPC 5.4 – “Impianto di trattamento/smaltimento rifiuti speciali non pericolosi sito c.da “Gravinola”, Statte (TA)”.

Progetto di “Rimodellamento del profilo di colmata finale della discarica e relativo rinverdimento con tecniche di ingegneria naturalistica”.

Ditta C.I.S.A. S.p.A.

Alle ore 11:30 si dà avvio ai lavori della conferenza.

Risultano presenti alla odierna C.d.S. in presenza:

- ✓ Provincia di Taranto Settore Pianificazione e Ambiente:
 - Ing. Aniello Polignano (Dirigente del Settore)
 - Arch. Tonio Lombardi (Istruttore Tecnico)

- ✓ CISA S.p.A.:
 - Ing. Carmine Carella (Progettista e R.T.)
 - Avv. Luigi Quinto (Consulente Legale)
 - Prof. Francesco Fracassi (Consulente)
 - Dott.ssa Linda Marino (Preposto CISA)

Risultano presenti alla odierna C.d.S. in videoconferenza:

- ✓ Regione Puglia – Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana:
 - Ing. Claudio Sgaramella (Funzionario)

- ✓ Regione Puglia – Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio:
 - Arch. Vincenzo Lasorella (Dirigente della Sezione)
 - Ing. Grazia Maggio (Funzionario P.O.)

- ✓ AGER Puglia
 - Avv. Gianfranco Grandagliano (Direttore Generale)
- ✓ Comune di Statte – Settore Ambiente ed Ecologia
 - Ing. Mauro De Molfetta (Responsabile del Servizio)
- ✓ Comune di Massafra – Settore Ambiente Ecologia Randagismo e Rifiuti
 - Ing. Giuseppe Iannucci (Dirigente VI Ripartizione)

Svolge la funzione di segretario verbalizzante, l'Istruttore Tecnico della Provincia di Taranto Arch. Tonio Lombardi.

A seguito della richiesta del Proponente, nota prot. n. 355 del 10/06/2022 acquisita al prot. prov.le n. 19561 del 13/06/2022, in cui è stata espressa la volontà che l'istanza di PAUR sopracitata venisse esaminata secondo le norme di "Aggiornamento del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali" (PRGRS) pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 58 del 24-5-2022 e approvato con deliberazione della giunta regionale n. 673 dell'11 maggio 2022, chiedendo altresì la conclusione del procedimento amministrativo di che trattasi, la scrivente Autorità Competente ha chiesto alla Società, ed ottenuto, un elaborato integrativo alla V.I.A. in cui risultasse analizzata la verifica di coerenza con il suddetto Piano Regionale.

La verifica di coerenza dell'intervento proposto, in relazione ai criteri localizzativi richiamati dal nuovo PRGRS, è stata effettuata dal progettista dell'intervento Ing. Carmine Carella, il quale afferma, nella relazione integrativa acquisita agli atti del procedimento, che la suddetta verifica ha dato esito positivo considerando la sussistenza dei seguenti aspetti:

- *preesistenza dell'impianto autorizzato dalla Provincia di Taranto con D.D. AIA n. 94 del 11/08/2011 s.m.i.;*
- *progetto di "Rimodellamento delle quote di colmata finale" non prevede, ne comporta l'utilizzo di nuove aree per l'abbancamento dei rifiuti;*
- *valenza paesaggistica ed ambientale del progetto di "Recupero dell'area con tecniche di ingegneria naturalistica": un intervento in prossimità di aree comprese nel Parco Regionale Terre delle Gravine*

Ancora, il Proponente ha integrato la documentazione progettuale a suo tempo presentata e pubblicata sul sito web della Provincia al seguente link: <http://old.provincia.taranto.it/accesso-rapido/trasparenza-amministrativa/item/cisa-spa-istanza-procedimento-unico-ex-art-27-bis-del-d.lgs-n-152-2006>, con ulteriori documenti tecnici aggiornati, che tengono conto delle richieste espresse dagli Enti nei pareri acquisiti nelle precedenti Conferenze di Servizi.

Ciò detto, al fine di consentire il prosieguo dell'iter amministrativo e permettere la conclusione del procedimento amministrativo di che trattasi, questo Settore ha convocato la presente C.d.S. al fine di acquisire in tale sede pareri, determinazioni, nulla osta e assensi, comunque denominati da parte delle Amministrazioni che non si sono ancora espresse nelle precedenti conferenze e ha chiesto invece alle Amministrazioni che si sono già pronunciate, di confermare o di rimodulare i pareri già acquisiti agli atti.

A fronte della suddetta richiesta si elencano e si dà lettura delle note pervenute che si acquisiscono al presente verbale e ne fanno parte integrante e sostanziale:

- Comando Provinciale Vigili del Fuoco Taranto nota prot. n. 16089 del 03/10/2022, acquisita al prot. prov.le n. 32572 del 04/10/2022 – "(...) la Società C.I.S.A. S.p.a. è in possesso del Certificato di Prevenzione Incendi rinnovato in data 02/11/2021 con prot. n. 17529 e valido fino al 02/11/2026". Per quanto sopra il Comando ha espresso il proprio assenso per il procedimento di che trattasi, con le riserve eventuali indicate nella nota sopra citata;
- Regione Puglia – Servizio Tutela e Valorizzazione del Paesaggio nota prot. n. AOO_145/8273 del 06/10/2022 acquisita al prot. prov.le n. 34660 del 19/10/2022 – "(...) ferma restando la necessità della dimostrazione preventiva del requisito della pubblica utilità del progetto di "rimodellamento del profilo di colmata finale della discarica e relativo rinverdimento con tecniche di ingegneria

naturalistica (IPPC 5.4)”, si chiede al proponente di verificare l’esistenza di alternative progettuali che potrebbero determinare la compatibilità paesaggistica”;

- CISA S.p.A. nota prot. n. 500 del 17/10/2022 acquisita al prot. prov.le n. 34473 del 18/10/2022 in riscontro della nota della Regione Puglia - Servizio Tutela e Valorizzazione del Paesaggio sopra citata;
- V.Inc.A. nota prot. n. 35100 del 21/10/2022 – “(...) si dovranno fornire gli approfondimenti relativi alle criticità rilevate in merito alla Valutazione d’Incidenza, nonché chiarimenti in merito all’interferenza delle opere con PNR “Terra delle Gravine”;
- ARPA Puglia DAP Taranto parere prot. 0072891 – 12 – 25/10/2022, acquisita in pari data al prot. prov.le n. 35482 – “(...) Tutto quanto sopra premesso, ed in particolare per le motivazioni riportate ai punti T.1.1, T.1.2, T.1.3, allo stato della documentazione in atti, per gli aspetti di Valutazione di Impatto Ambientale ex art. 23 del D.Lgs. 152/2006 (T.1), la valutazione tecnica permane negativa.
Per quanto riguarda la modifica sostanziale AIA ex art. 29-nonies D.Lgs. 152/06, la valutazione è sospesa in attesa della documentazione aggiornata pertinente nonché delle integrazioni di cui ai punti T.2.2 e T.2.3.”
- Comune di Statte – Settore Sviluppo Sostenibile e Tutela del Territorio e dell’Ambiente, Tutela della Salute e Servizio Attività Estrattive prot. n. 17976 del 25/10/2022, acquisita in pari data al prot. prov.le n. 34596 – “(...) si procederà a far pervenire proprio motivato parere nei termini previsti”.

Lo scrivente Settore precisa che, successivamente alla chiusura dei lavori della C.d.S., ha inviato ai partecipanti della seduta una bozza del presente verbale a mezzo mail ordinaria, i quali, come richiesto nella stessa mail, hanno inviato modifiche e/o integrazioni alle proprie dichiarazioni e che qui di seguito sono state integralmente riportate.

Il Direttore di AGER Puglia, Avv. Gianfranco Grandaliano, precisa preliminarmente che l’Agenzia esercita, ai sensi della L.R. 24/2012 e ss.mm.ii., le funzioni di disciplina dei flussi dei rifiuti urbani prodotti dalla comunità pugliese provvedendo anche alla gestione dei contratti di concessione degli impianti pubblici e quindi non ha alcuna competenza in materia ambientale.

Tanto precisato con riferimento alla gestione del ciclo dei rifiuti, si evidenzia che negli ultimi mesi sono state rilevate notevoli criticità nella gestione della frazione secca prodotta dagli impianti pubblici TMB e del relativo CSS prodotto dagli impianti di Manfredonia e Cavallino determinata da fermi tecnici degli impianti di valorizzazione energetica o da altre cause contingenti che hanno riguardato i medesimi impianti gestiti dal concessionario.

In tali occasioni i quantitativi di CSS, e quindi anche di FSC derivanti dalla filiera di monte, non trovano agevolmente una destinazione alternativa, sia per l’imprevedibilità delle interruzioni degli impianti di termovalorizzazione che non consente il rispetto di un programma di conferimenti presso impianti alternativi, anche per mancanza di disponibilità, sia per l’onerosità dei conferimenti presso gli impianti extraregionali. Ne consegue, fatti salvi gli obblighi del concessionario e le sue responsabilità contrattuali, che si sono verificate gravi criticità alla gestione del ciclo del rifiuto indifferenziato con ripercussioni sui servizi di raccolta nei Comuni.

Sul punto va sottolineato l’indisponibilità delle discariche private in esercizio nel territorio regionale (sia per scelte commerciali ed aziendali, che per caratteristiche tecniche della frazione secca derivante dal trattamento dell’indifferenziato (peso specifico ridotto).

Il Direttore ricorda la recente crisi del sistema di gestione dell’indifferenziato del Comune di Bari causato dall’interruzione/rallentamento dei processi di lavorazione degli impianti a valle.

Alla luce di quanto esposto, anche al fine di contribuire alla valutazione della sussistenza di elementi di pubblica utilità del progetto in esame, come richiesto dalla Provincia, questa Agenzia ritiene che le volumetrie derivanti dall’autorizzazione del progetto di CISA assicurerebbero maggiore resilienza al sistema di gestione dei rifiuti urbani rappresentando un’alternativa eccezionale nel conferimento di FSC prodotto dagli impianti TMB pubblici in caso di blocco dei processi di lavorazione a valle, ovvero negli impianti di produzione di CSS e di termovalorizzazione.

Risulta chiaro, conclude il direttore, che tali elementi (l’esclusività dei volumi in favore di AGER, e che disciplinino gli obblighi in capo al gestore, in particolar modo in materia di conferimenti e tariffe, al fine di soddisfare le esigenze del sistema pubblico relativamente alla gestione della FSC derivante dal trattamento dell’indifferenziato) dovrebbero essere espressamente previsti nell’atto autorizzatorio che per le modalità esecutive dovrà rinviare ad un accordo ex art. 9-bis tra l’AGER e il Gestore.

L'Ing. Carmine Carella, richiamando l'esigenza di AGER in cui lamenta la necessità di acquisire ulteriori spazi per il conferimento dei rifiuti, chiede all'A.P. che riconosca la pubblica utilità ai sensi dell'art. 95 delle NTA e si riserva di trasmettere un elaborato integrativo in coerenza con il vigente PPTR al fine di supportare la deroga richiesta.

L'A.P. evidenzia la sua competenza in termini di Autorità Competente PAUR e che la pubblica utilità dell'intervento potrà essere attribuita, in conformità alla norma, nell'ambito della determinazione motivata di conclusione della conferenza, ai sensi del combinato disposto dall'art. 208, comma 6 e art. 27-bis, comma 7-ter, del Testo Unico Ambientale.

Il dibattito prosegue coinvolgendo la Sezione Paesaggio della Regione Puglia sul parere di sua competenza; il Progettista fa presente che la fattispecie richiamata con la sentenza non è applicabile al progetto presentato dalla CISA per le motivazioni che sono anche riportate nella nota di riscontro inoltrata dalla Società. Sul punto il Dirigente della Sezione Paesaggio della Regione Arch. Vincenzo Lasorella evidenzia che il richiamo a quanto indicato nella sentenza, sia solo da considerare come esempio.

L'Arch. Lasorella ribadisce in questa sede che l'ampliamento della discarica non è compatibile con gli indirizzi di tutela paesaggistica e in quanto tale, per poter ricorrere alla procedura di deroga alle norme paesaggistiche di cui all'art. 95 delle NTA del PPTR, bisogna acquisire preventivamente la dichiarazione di pubblica utilità dell'intervento.

Inoltre, l'Arch. Lasorella evidenzia che il progetto deve, a norma dell'art. 95 delle NTA del PPTR, verificare che le opere previste siano compatibili con gli obiettivi di qualità di cui all'art. 37 e non abbiano alternative progettuali come tra l'altro già indicato nella precedente nota prot. n. 8273 del 06/10/2022. In mancanza di tale revisione progettuale non si è in grado di proseguire con le valutazioni istruttorie.

Il funzionario della Regione Puglia – Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana, Ing. Claudio Sgaramella evidenzia che, al netto delle valutazioni tecniche del progetto proposto da parte della Provincia e degli enti competenti, dalle posizioni sin qui espresse risulta dirimente la valutazione della pubblica utilità dell'opera.

Richiamando quanto espresso dall'arch. Lasorella, la pubblica utilità è una delle condizioni necessarie per l'avvio dell'istruttoria di deroga paesaggistica ex art. 95 delle NTA del PPTR; si precisa, in merito, che dalla lettura della norma non risulta chiaramente definibile il soggetto competente ad attestare la sussistenza degli elementi di pubblica utilità.

Tenuto conto delle funzioni attribuite agli enti interessati dal procedimento, si ritiene che la valutazione della pubblica utilità del progetto non può che essere condotta in modo collegiale da tutti gli enti che intervengono nel procedimento esprimendo i pareri nell'ambito delle rispettive aree di competenza.

In quest'ottica, l'AGER ha espresso una valutazione in considerazione dello stato della disciplina dei flussi di rifiuti pubblici e dell'attuazione del PRGRU, così come la Provincia non può esimersi da una valutazione organica della pubblica utilità del progetto tenuto conto delle posizioni espresse in conferenza.

Alla luce di quanto esposto, l'iter per l'eventuale rilascio della deroga paesaggistica, di competenza della Regione, potrebbe perfezionarsi, in termini di efficacia, a valle dell'eventuale adozione del provvedimento PAUR della Provincia di Taranto, che ai sensi del d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. conferirebbe la pubblica utilità all'opera; l'efficacia di questo provvedimento sarebbe dunque subordinata all'approvazione della deroga paesaggistica da parte della Giunta Regionale.

In sede di conferenza di servizi, infatti, il proponente e gli enti coinvolti dovrebbero affrontare solo le questioni tecniche relative al progetto proposto, apportando eventuali modifiche e/o integrazioni, in modo da definire il progetto da realizzare.

Questo iter procedimentale sarebbe tra l'altro in linea con la ratio semplificatoria dei principi contenuti al comma 7bis dell'art. 27bis del d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., introdotto dall'art. 24, comma 1, lettera d), della legge n. 108 del 2021, consentendo di assicurare il coordinamento dei contributi degli enti coinvolti nel rispetto delle rispettive competenze.

L'ing. Claudio Sgaramella rimette alla Provincia, in qualità di autorità competente al rilascio del PAUR, i dovuti approfondimenti e valutazioni per l'efficace coordinamento dei provvedimenti.

L'Avv. Luigi Quinto evidenzia infine che la pubblica utilità, per la tipologia di pubblico interesse contenuta nel progetto, sia di competenza della Regione (ossia Sezione Rifiuti oppure Ager), anche in virtù della pianificazione e gestione dei rifiuti a livello regionale.

Il Responsabile dell'Ufficio Ambiente ed Ecologia del Comune di Statte, Ing. Mauro De Molfetta, spiega le considerazioni derivanti dall'esame della documentazione tecnica in atti al procedimento e risponde alle dichiarazioni effettuate in sede di conferenza dei servizi.

Il progetto del proponente mira ad ottenere un aumento del 25% della volumetria autorizzata, adducendo il soddisfacimento della pubblica utilità (che sarebbe nota al proponente sin dal 2017, data di redazione del progetto e dello SIA), tuttavia rimasta priva di riscontro anche a seguito di attenta disamina della documentazione versata in atti.

Al contrario emerge una situazione di esclusiva convenienza del proponente, quale appunto quella di chiedere per ottenere un aumento volumetrico considerevole in ragione delle attuali necessità di gestione di rifiuti speciali che egli ha in ambito regionale.

Sarebbe interessante conoscere in atti, infatti, se e come oggi ed in questi ultimi mesi, dato che la discarica risulta ancora aperta ed in esercizio, quali flussi di rifiuti speciali di origine urbana pubblica regionale vengano depositati in discarica, ed in forza di quale provvedimento regionale, anche in relazione alla necessaria verifica in corso d'opera, da parte di un soggetto qualificato e terzo, del rigoroso rispetto delle quote di colmata e dei profili previsti dall'autorizzazione vigente (1).

Dalla lettura degli elaborati in atti invece non solo non si ha traccia alcuna delle motivazioni di pubblica utilità oggi per così dire dominanti, nemmeno nelle premesse, in quanto si sostiene che l'opera di innalzamento di ulteriori 8 m del profilo finale di colmata, servirebbe per garantire il miglior deflusso delle acque meteoriche di dilavamento delle superfici della discarica.

Innanzitutto si pone in risalto che ogni elaborazione tecnica progettuale fa riferimento ad uno status quo della discarica che risulta notevolmente diverso da quello attuale, con ciò invalidando il processo valutativo ex ante alla base della VIA.

Sostenere che l'intervento di cui trattasi "restituisce la vocazione agricola mediante tecniche di ingegneria naturalistica (1 m di terreno più FORSU proveniente dall'impianto)" (???) appare tecnicamente sconcertante, nonché soluzione unica al mondo, visto che non si conosce impianto di discarica sul cui profilo finale vi sia in esercizio un'attività agricola; attività che, infatti, sarebbe curioso conoscere per apprezzare una produzione di olio, vite, agrumi, ortaggi coltivati sul capping di una discarica (2).

Come è noto, è assolutamente impossibile asserire che una discarica accresca il valore ambientale di un luogo o ne migliori le condizioni; che al termine della sua vita utile diventi un parco o un luogo piacevole ove tra lavanda e lentisco, la popolazione trovi svago e possibilità di fare jogging.

La discarica è un luogo di sacrificio territoriale ed ambientale, necessario nell'ambito della gestione dei rifiuti, cui compensarne l'impatto attraverso politiche tese a riequilibrare gli scompensi indotti.

(1) Ci si chiede, infatti, visto che la discarica è a tutt'oggi ancora in esercizio come, chi e quando abbia controllato e verificato ex lege il rispetto della quota finale di colmata così come autorizzata nel 2011, giuste tabelle di calcolo del lotto finale in esaurimento, per la verifica dell'autorizzazione vigente. Di quanto sopra si fa espressa istanza alla Provincia di Taranto

(2) La conferma di quanto innanzi detto, ovvero dell'impossibilità di recupero a fini agricoli dei suoli della discarica, la si ritrova anche nella relazione del consulente agronomico della Cisa in allegato 7.

Chiaro a tutti è che una discarica non la si propone a Otranto, a Ginosa Marina, a Peschici, o ad Ostuni, luoghi che vedono in crescita uno sviluppo di tipo turistico.

La si può certamente proporre a Statte ma se ne determinano, a tutti i livelli, condizioni alternative di sviluppo economico e le si sostengono concretamente (FER, ZES, ecc).

È la teoria del "porto di mare" ove è irragionevole, solo pensarlo, creare condizioni per la balneabilità delle sue acque per così destinare i suoi moli a stabilimenti balneari.

In un'area portuale, si sostengono iniziative di sviluppo economico in linea con le funzioni storico territoriali (traffico merci, passeggeri, containers), con l'accorgimento di riconoscere sempre e con azioni concrete il sacrificio ambientale patito dai luoghi e non solo in termini di nomea e quindi di ridotta attrattività.

Quanto sopra è evidente all'Amministrazione Comunale e agli abitanti di Statte che "posseggono" sei discariche di dimensioni notevoli, uniche a livello regionale, oltre che estese aree da bonificare.

Nel merito valutativo degli elaborati si rappresenta quanto segue.

Sostenere che un profilo in quota di ulteriori 8 m migliori le performance ambientali dell'impianto non è condivisibile. Che non vi sia impatto visivo, che non sussista una valutazione geotecnico-strutturale di stabilità di fronti così alti, in luoghi ove non sono naturalmente previsti, che non sia indicato chi beneficia, come e quando, del recupero a fini energetici del biogas, rende insufficiente la proposta.

L'allegato 2.0 oltre che datato è carente dal punto di vista tecnico progettuale. Non sono presenti né lo studio delle alternative progettuali, né indicate opere di mitigazione, né individuate idonee misure di compensazione ambientale (sorvolando sul fatto che le misure di compensazione non sono certo le royalties che in ogni caso

il gestore aveva promesso di riconoscere al Comune e che invece non ha mai corrisposto. In disparte ed in aggiornamento rispetto alle informazioni in possesso dell'Autorità Competente, con sentenza esecutiva numero 1124 del 03.05.2022, il Tribunale Civile di Taranto ha riconosciuto la piena legittimità della convenzione sottoscritta tra il Comune e la Cisa per la corresponsione di euro tre 3,5 a tonnellata di rifiuto depositato presso la discarica).

Le conclusioni del SIA sono al limite della ragionevolezza, non già dei requisiti e dei rigorosi metodi di analisi dell'impatto ambientale di tipo multicriterio che comunemente vengono implementati dai tecnici progettisti; infatti è emblematico l'assurdo a cui è giunto il progettista nella matrice degli impatti, quando valuta la magnitudo della componente odori in fase di esercizio addirittura **inferiore** a quella ante operam, **riconoscendogli persino un +2!**

Infine, a latere della insufficienza del valore dell'elaborazione progettuale che la rende inaccettabile data l'importanza dell'opera proposta dalla Cisa, non appare condivisibile l'espressione favorevole dell'Ager Puglia nel merito dell'istanza volumetrica, basandosi solo sul fatto che, anche a causa dell'inazione pianificatoria, proprio regionale, "sono necessari sempre volumi per gestire la questione rifiuti in Puglia". Come dire, c'è sempre bisogno di spazio!

È evidente che attualmente non sussiste alcuna crisi nella gestione di detti rifiuti, in quanto come ben noto alla Regione Puglia e all'Ager, sempre nel territorio di Statte, prossima è l'apertura di altra simile discarica di rifiuti speciali, privata, in cui proprio **L'Ager dispone di quantitativi tre volte superiori a quelli oggetto del presente procedimento.**

Non si crede che alcuno degli stakeholders parte della CdS intenda partecipare ad un procedimento come quello in esame, con una logica secondo cui, visto che ci si trova e visto che serve sempre spazio, è utile (alla comunità e/o al privato) (3) autorizzare un sopralzo del 25% della volumetria autorizzata, ribaltando così le fondamenta tecnico amministrative del PAUR e soprattutto della VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE, nonché lo spirito e l'approccio di qualsiasi organo tecnico; si risponde favorevolmente ad un'istanza se ne si intravedono i requisiti di rispetto delle norme in campo programmatico, progettuale ed ambientale; semmai si indicano le ragioni del dissenso, motivatamente, ragioni che una volta affrontate e risolte possono condurre a una valutazione finale favorevole.

(3) Alternativa amletica.

Oggi, invece, si vuole mettere davanti a tutto il requisito della pubblica utilità che purtroppo non sussiste ne oggi, né alla data di presentazione dell'istanza, né nel medio periodo; necessità che in ogni caso dovrebbe discendere da un attento processo pianificatorio regionale, tenendo conto che proprio nel territorio di Statte è prossima l'apertura, come detto, di un altro "fiammante" impianto come quello oggetto del presente procedimento di circa **5 milioni di metri cubi**. Che sempre nel territorio tra Statte e Taranto è in atti alla Regione un altro procedimento di sopralzo per 1,5 milioni di metri cubi.

Per tutto quanto sopra è evidente come questo Ufficio non possa che valutare sfavorevolmente l'iniziativa sotto l'aspetto motivazionale, tecnico e ambientale, e soprattutto biasimare ogni comportamento che si conformi più alla logica emergenziale che a quella pianificatoria.

In conclusione si chiede di dichiarare l'improcedibilità dell'istanza poiché priva del pre-requisito della pubblica utilità e solo a valle di detto riconoscimento da parte della Regione Puglia, in un processo partecipativo che veda coinvolti tutti i soggetti pubblici interessati, procedere ad invitare il proponente, ove lo ritenga, a presentare un nuovo progetto con annesso SIA, adeguato agli obiettivi della proposta nonché alla sensibilità ambientale e di sviluppo sostenibile del territorio di Statte, che includa le previste elaborazioni per l'esame delle alternative progettuali, delle misure di mitigazione, delle le misure di compensazione, con un'analisi multicriteria da cui discenda una ragionevole valutazione di impatto ambientale del progetto.

Il Progettista Ing. Carmine Carella afferma che, poiché la discarica deve essere chiusa, la Società ha elaborato il presente progetto di rimodellamento del profilo di colmata finale e relativo rinverdimento con tecniche di ingegneria naturalistica per chiuderla in modo armonico con il contesto paesaggistico e in più grazie a questa soluzione progettuale si ottengono ulteriori volumetrie di rifiuti disponibili per Ager.

In aggiunta il Prof. Francesco Fracassi, evidenzia che il progetto approvato nel 2011, prevedeva la chiusura della discarica in conformità con il D.Lgs. 36/2003, mentre il rimodellamento del profilo di colmata di questo progetto implementa in maniera migliore l'inserimento nel contesto circostante, utilizzando i rifiuti invece che servirsi di terreno vegetale che risulterebbe uno spreco di materia prima.

Interviene l'Avv. Luigi Quinto affermando che, il presupposto della proposta progettuale inoltrata dalla Società, è la modifica del sistema di copertura della discarica, in quanto questo sistema risulta essere più confacente e dà un miglioramento dal punto di vista ambientale nella zona come miglioramento paesaggistico. L'Avv. Quinto ha voluto precisare inoltre che, la CISA S.p.A., svolge attività imprenditoriale e cerca di coniugare l'attività economica con l'interesse pubblico, visto il problema di reperimento di volumetrie nella Regione Puglia.

La Provincia, in qualità di A.P., chiede alla Società di integrare ed aggiornare sia lo studio delle matrici del S.I.A. allegato al progetto, datato novembre 2017, che gli ulteriori elaborati allegati al progetto che non risultano aggiornati.

L'A.P. PAUR, preso atto dei contributi e delle criticità provenienti da AGER, chiede alla Regione Puglia – Ufficio Competente, di esprimersi sulla pubblica utilità al fine di consentire l'attivazione della procedura per la concessione dell'eventuale deroga paesaggistica, fermo restando, come indicato nella norma, che laddove uno o più titoli attribuiscono carattere di pubblica utilità, la determinazione conclusiva della conferenza ne dà atto.

Alle ore 13:30 la Regione Puglia – Sezione Paesaggio abbandona la seduta e sui quesiti chiede le opportune risposte. Alla stessa ora anche l'Ing. Mauro De Molfetta lascia la conferenza.

A seguito di quanto rappresentato nel parere ARPA "(...) si ritiene che il progetto sia sottoposto ai criteri escludenti del PRGRS ed in particolare al divieto di realizzare modifiche sostanziali a quelli esistenti nei siti rete Natura 2000 e nelle aree naturali protette", codesta A.C., al fine di consentire il prosieguo della procedura di che trattasi, per quanto sopra rilevato, chiede al Servizio Rifiuti della Regione Puglia di inviare il parere di sua competenza sulla conformità della presente proposta progettuale rispetto al nuovo PRGRS approvato con D.G.R. n. 673 del 11/05/2022.

Interviene l'Avv. Luigi Quinto che, sull'argomento, evidenzia invece la conformità del progetto al nuovo PRGRS e in particolare ha rilevato nell'interesse del Proponente, che i criteri escludenti del nuovo PRGRS non possono trovare applicazione poiché l'intervento non configura una modifica sostanziale secondo la definizione dello stesso piano, in quanto non prevede né il consumo di ulteriore suolo, né lo svolgimento di nuove e diverse attività.

Questa A.P. ha constatato che il Proponente non ha dato riscontro a quanto segnalato dal Comitato Tecnico Provinciale nella seduta del 12/06/2020 – verbale n. 16 – circa la carenza documentale nel SIA. (...) in particolare a titolo esemplificativo e non esaustivo si citano:

- la mancanza di un cronoprogramma che fornisca le necessarie indicazioni in merito alla durata delle attività di colmata e, quindi, al protrarsi temporale degli impatti ambientali in fase di esercizio;
- la mancata valutazione degli effetti che sul traffico veicolare avrà il protrarsi delle attività di conferimento ed abbancamento;
- gli eventuali impatti cumulativi con altre attività nel contempo entrate in esercizio.

È necessario altresì approfondire con gli uffici le previsioni progettuali relative all'impianto di estrazione e produzione di biogas, anche alla luce della specifica richiesta del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.

Pertanto, si chiede al Proponente di integrare la documentazione rispetto a quanto sopra richiamato.

L'Ing. Giuseppe Iannucci, Dirigente della VI Ripartizione del Comune di Massafra, precisa che il Comune di Massafra preso atto dei contributi dei partecipanti alla Conferenza di Servizi, conferma il proprio parere rilasciato in data 27.02.2019 con prot. 10541 e si riserva di formulare le proprie valutazioni ad avvenuta presentazione, da parte del proponente, dei riscontri richiesti.

La Società prende atto dei contenuti delle note sopra menzionate e di quanto emerso in questa sede e si riserva di dare riscontro a tutto quanto richiesto nelle suddette note, nei quesiti e nelle richieste espressi nel presente verbale, nei termini concessi dall'A.P.

Per quanto sopra, si chiede alla Società di riscontrare quanto emerso in questa sede, nel termine di 60 giorni dal ricevimento del presente verbale firmato dai soggetti presenti in conferenza.

I Consulenti e il Preposto della Società lasciano la conferenza alle ore 14:00.


Si dà atto che, attesa anche la modalità di svolgimento mediante videoconferenza della seduta, i componenti collegati da remoto, provvedono all'apposizione della propria firma sul presente verbale in formato digitale ed inoltrano il medesimo debitamente firmato all'Autorità Competente. Qualora lo volessero, anche i partecipanti in presenza potranno firmare digitalmente il presente verbale e seguire le stesse modalità di invio sopra descritte.

Alle ore 14:20 termina la riunione e si chiude il presente verbale. I lavori della conferenza si aggiornano a data che sarà comunicata con successiva convocazione.

Letto Confermato e Sottoscritto

✓ Provincia di Taranto Settore Pianificazione e Ambiente:

- Ing. Aniello Polignano (Dirigente)



- Arch. Tonio Lombardi (Istruttore Tecnico)

✓ CISA S.p.A.:

- Ing. Carmine Carella (Progettista e R.T.)

Firmato digitalmente da
CARMINE CARELLA

- Avv. Luigi Quinto (Consulente Legale)

QUINTO LUIGI
2022.11.30.10:41:45

O = ORDINE DEGLI
INGEGNERI DI BARI
C = IT

- Prof. Francesco Fracassi (Consulente)

CN=QUINTO LUIGI
C=IT
2.5.4.4=QUINTO
2.5.4.42=LUIGI

- Dott.ssa Linda Marino (Preposto CISA)

✓ Regione Puglia – Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana:

- Ing. Claudio Sgaramella (Funzionario)

Firmato digitalmente da:
SGARAMELLA CLAUDIO
Firmato il 07/12/2022 11:19
Seriale Certificato: 912540
Valido dal 12/11/2021 al
12/11/2024
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

✓ Regione Puglia – Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio:

- Arch. Vincenzo Lasorella (Dirigente della Sezione)

Vincenzo
Lasorella
07.12.2022
11:33:27
GMT+00:00

- Ing. Grazia Maggio (Funzionario P.O.)

✓ AGER Puglia

- Avv. Gianfranco Grandagliano (Direttore Generale)

Firmato digitalmente da: GRAND
IANO GIANFRANCO
Linea d'uso: Explicit Text: Que
sto certificato rispetta le rac
comandazioni previste dalla Det
erminazione Agid N. 121/2019
Data: 13/12/2022 09:41:30

✓ Comune di Statte – Settore Ambiente ed Ecologia

- Ing. Mauro De Molfetta (Responsabile del Servizio)

✓ Comune di Massafra – Settore Ambiente Ecologia Randagismo e Rifiuti

- Ing. Giuseppe Iannucci (Dirigente VI Ripartizione)

DE
MOLFETTA
MAURO
13.12.2022
15:10:38
GMT+00:00

Firmato digitalmente da: IANNUCCI GIUSEPPE
Data: 14/12/2022 10:58:32



Trasmissione a mezzo posta elettronica
ai sensi dell'art.47 del D. Lgs n. 82/2005

Alla c.a.

**Provincia di Taranto
5° Settore
Pianificazione ed Ambiente**

Direttore Dipartimento Ambiente

**Dirigente Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche
Sezione Paesaggio**

**Cisa SpA
Comune di Statte**

OGGETTO: C.I.S.A. S.p.A. - Loc. c.da "Gravinola", Statte (TA) - Impianto di trattamento/smaltimento rifiuti speciali non pericolosi - Istanza di PAUR ai sensi dell'art. 27-bis del D. Lgs. 152/2006 s.m.i. - Autorizzazione in Deroga ex art. 95 NTA del PPTR - Progetto di "Rimodellamento del profilo di colmata finale della discarica e relativo rinverdimento con tecniche di ingegneria naturalistica (IPPC 5.4)"- Seguito conferenza di servizi del 28 marzo 2023

Si fa seguito alla conferenza del 28 marzo 2023 e, riportandosi integralmente a quanto già rappresentato nelle precedenti sedute, si precisa quanto segue:

Ager ha già fatto rilevare con proprie note del 6.6.2022 prot. n. 6324, del 4.7.2022 prot. n. 7278, del 26.07.2022 prot.n. 7967, del 27.9.2022 prot.n. 8479 e del 24.10.2022 prot. n. 10294 le gravi criticità nell'ambito della gestione del ciclo dei rifiuti del conferimento degli scarti di trattamento della frazione indifferenziata EER 190501 e 191212 presso gli impianti di smaltimento .

In particolare con la nota del 26.07.2022 prot.n. 7967, che si allega, si evidenziava la necessità di valutare l'eventuale autorizzazione di ulteriori volumetrie, anche immediatamente disponibili, prioritariamente per gli impianti di smaltimento pubblici in concessione finalizzati al conferimento

Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti - Via delle Magnolie 6/8, - Z.I. 70026 Modugno (BA)
Cod. Fisc. 93473040728 - Tel 0805407750 - Email: segreteria@ager.puglia.it - Pec : protocollo@pec.ager.puglia.it



del rifiuto trattato EER 190501 e EER 191212 -Fsc-, quest'ultimo nel caso in cui non sussistano disponibilità per il conferimento presso gli impianti termovalorizzazione.

Si sottolineava che tali valutazioni devono ritenersi improcrastinabili, nelle more dell'attuazione di quanto prescritto dal Piano Regionale per i siti di smaltimento "pubblici", al fine di scongiurare gravissime criticità nella gestione del ciclo del rifiuto indifferenziato con rilevanti ripercussioni sui servizi di raccolta sui territori.

Tanto precisato in via preliminare, si conferma, nell'ambito del presente procedimento, la necessità di volumetrie immediatamente disponibili presso impianti di smaltimento per far fronte alle criticità rappresentate ed in particolare al conferimento del rifiuto EER 191212 prodotti dagli impianti pubblici in concessione, facendo comunque salvi gli obblighi contrattuali posti a carico del gestore.

Si fa rilevare che, ove mai sussistano tutti i prescritti pareri favorevoli tecnici ed ambientali, le volumetrie dovranno essere finalizzate in via esclusiva ai conferimenti dei rifiuti prodotti dal trattamento della frazione indifferenziata raccolta nei Comuni Pugliesi su espressa disposizione di AGER nell'ambito delle competenze attribuite dalla normativa regionale con l'applicazione di una tariffa determinata secondo i criteri, le modalità ed i termini del MTR-2 e dei successivi metodi regolatori di settore approvati da ARERA.

Bari lì 30 marzo 2023

Il Direttore Generale
avv. Gianfranco Grimaldi

ACCORDO DI PROGRAMMA

(ART. 9-BIS, LEGGE REGIONALE PUGLIA N. 24/2012)

Tra

l'Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti (di seguito **AGER** o **Agenzia**), in persona del suo direttore generale *pro-tempore*, quale ente di governo d'ambito istituito con legge regionale n. 20/2016

e

Cisa S.p.A., corrente in Massafra (Ta) alla Via per , in persona del suo rappresentante legale *pro-tempore*, in qualità di gestore dell'impianto di smaltimento ubicato nel Comune di Statte Località Gravinola ; premesso che

1. la legge regionale 20 agosto 2012, n. 24 ha disciplinato il "*rafforzamento delle pubbliche funzioni nell'organizzazione e nel governo dei servizi pubblici locali*" nella Regione Puglia;
2. la stessa è stata novellata dalla legge regionale 4 agosto 2016, n. 20, con la quale è stata istituita l'Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti, partecipata obbligatoriamente da tutti i Comuni, "*per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani previste dal D. Lgs. 152/06 e già esercitate dalle Autorità d'ambito territoriali ottimali quali forme di cooperazione degli enti locali*";
3. con la istituzione dell'Agenzia sono stati soppressi gli organi di governo a livello provinciale e si è rafforzato il complesso delle funzioni pubbliche in materia di rifiuti, disponendo che la stessa, tra le altre attribuzioni, provveda all'attuazione del Piano regionale dei rifiuti in conformità della normativa nazionale e comunitaria procedendo all'affidamento della realizzazione e della gestione degli impianti di trattamento, recupero, riciclaggio e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
4. nell'ambito di tali attribuzioni e in relazione allo stato della pianificazione regionale in materia e alla situazione impiantistica generale presente nella Regione Puglia, l'Agenzia svolge altresì il compito di disciplinare i flussi di rifiuti indifferenziati da avviare a smaltimento e dei rifiuti da avviare a recupero, anche provenienti da FORSU, secondo criteri di efficienza, di efficacia, di economicità e di trasparenza nel rispetto del Piano regionale;
5. con determina n. 94/2011 la Provincia di Taranto ha rilasciato l'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) del progetto di esercizio del lotto di discarica ubicato in località Gravinola agro di Statte (TA) le cui volumetrie residue allo stato ammontano a circa 2.500 mc

6. In data 08.01.2018 prot 006 Cisa Spa presentava istanza di "Rimodellamento del profilo di colmata finale della discarica e relativo rinverdimento con tecniche di ingegneria naturalistica (IPPC 5.4)" avente ad oggetto ulteriori volumetrie pari a circa 180.000 mc.
7. Nell'ambito del precitato procedimento amministrativo pendente dinanzi alla Provincia di Taranto Cisa Spa depositava in data 05.04.2019 prot. 141/2019 atto unilaterale d'obbligo con il quale dichiarava che le volumetrie, ove concesse, sarebbero state finalizzate al soddisfacimento del fabbisogno regionale della gestione del ciclo dei rifiuti urbani ad una tariffa predeterminata pari ad € 100/ton
8. Con nota del 30 marzo 2023 prot. n. 2660 AGER, nel confermare la necessità di volumetrie immediatamente disponibili presso impianti di smaltimento per far fronte alle criticità rappresentate ed in particolare al conferimento del rifiuto EER 191212 prodotti dagli impianti pubblici chiedeva nell'ambito del precitato procedimento amministrativo che, ove mai sussistano tutti i prescritti pareri favorevoli tecnici ed ambientali per l'accoglimento della istanza formulata da Cisa Spa, le volumetrie concesse dovranno essere finalizzate in via esclusiva ai conferimenti dei rifiuti prodotti dal trattamento della frazione indifferenziata raccolta nei Comuni Pugliesi su espressa disposizione di AGER nell'ambito delle competenze attribuite dalla normativa regionale con l'applicazione di una tariffa determinata secondo i criteri, le modalità ed i termini del MTR-2 e dei successivi metodi regolatori di settore approvati da ARERA.
9. Cisa spa dichiara con la presente la disponibilità per il soddisfacimento del fabbisogno regionale pubblico anche per le volumetrie attualmente residue
Tanto premesso e ritenuto, le parti convengono quanto segue:
 - a) le premesse fanno parte integrante del presente atto;
 - b) Cisa Spa, per il soddisfacimento del fabbisogno pubblico regionale relativa ai rifiuti ERR 190501e 191212, riserva in via esclusiva ad AGER le volumetrie attualmente autorizzate nonché le ulteriori volumetrie, ove mai concesse, a seguito della conclusione del procedimento attualmente pendente dinanzi alla Provincia di Taranto meglio indicato in premessa CISA, a condizione che venga assicurato il conferimento di un quantitativo giornaliero di almeno 300,00 t;
 - c) le parti convenzionalmente stabiliscono che la tariffa è stata determinata in €/t. 100,00 mediante l'applicazione del Metodo di determinazione delle Tariffe Rifiuti, c.d. MTR-2, allegato alla delibera ARERA n. 363/2021 e successive modifiche e integrazioni e sarà comunque assoggettata alla disciplina regolatoria introdotta dall'art. 1, comma 527, L. 205/2017;

d) il presente accordo avrà efficacia sino all'esaurimento integrale delle volumetrie autorizzate per l'impianto di discarica ubicato nel territorio del Comune di Statte, località Gravinola.

Bari, 26 maggio 2023

AGEP

[Redacted] Gianfranco
[Redacted] Medaliano

CISA Spa



Firmato digitalmente da:
ALBANESE ANTONIO
Firmato il 26/05/2023 17:53
Seriale Certificato: 2051630
Valido dal 03/01/2023 al 03/01/2026
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO

Premesso che la Società C.I.S.A. spa, con sede in Massafra, contrada "Forcellara S.Sergio" è regolarmente autorizzata alla gestione di un "Impianto di Smaltimento per Rifiuti Speciali Non pericolosi" ubicato in agro di Statte, contrada "Gravinola" con provvedimento AIA ai sensi del D.Lgs n.152/29006 della Provincia di Taranto n. 094/2011, e che la stessa Società CISA ha presentato un'istanza (Prot. n. 006 del 08/01/2018) per l'approvazione del progetto di "Rimodellamento delle quote di colmata finale - Rinverdimento e recupero della discarica con tecniche di Ingegneria Naturalistica" che comporterà la disponibilità di una ulteriore volumetria di circa 180.000 mc.

Considerata, altresì, che nell'istruttoria condotta presso l'Amministrazione Provinciale di Taranto è emersa la necessità di ottenere l'Autorizzazione ex art. 95 del NTA del PPTR, prontamente richiesta con istanza protocollata il 25/10/2018 presso la Sezione Tutela e valorizzazione del paesaggio della Regione Puglia, con il presente atto, il legale rappresentante della C.I.S.A. spa, **Antonio ALBANESE**, nato a Massafra (TA) il 22 maggio 1963 ed ivi domiciliato come per legge, **assevera l'utilizzo della volumetria** - che si renderà disponibile (pari a 180.000 mc) a seguito dell'approvazione del progetto di "Rimodellamento delle quote di colmata finale - Rinverdimento e recupero della discarica con tecniche di Ingegneria Naturalistica" del proprio impianto sito in agro di Statte, contrada "Gravinola" - **allo smaltimento dei residui provenienti dal "Ciclo di Gestione dei rifiuti urbani indifferenziati"**, come è noto sottoposto alla privativa pubblica (SERVIZIO PUBBLICO ESSENZIALE) secondo le indicazioni che saranno all'uopo disposte da AGER Puglia ai sensi della L.R. n. 24/12.

In fede

Antonio Albanese

Massafra, 13 marzo 2019

(firma del legale rappresentante)



**REGIONE
PUGLIA**

Regione Puglia
Sezione Ciclo dei Rifiuti e Bonifica

AOO_090/PROT
08/08/2019 - 0011074
Prot.: Uscita - Registro: Protocollo Generale

**DIPARTIMENTO MOBILITA', QUALITA' URBANA, OPERE
PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO**

SEZIONE CICLO DEI RIFIUTI E BONIFICA
Servizio gestione dei rifiuti

Provincia di Taranto
Settore.ambiente@pec.provincia.taranto.gov.it

CISA Spa
antonio.albanese@pec.cisaonline.it

AGER
protocollo@pec.ager.puglia.it

E,p.c.

Regione Puglia
Assessore alla Qualità dell'Ambiente
G. Stea
segreteria.ambiente@regione.puglia.it
Direttore dipartimento mobilita', qualita' urbana,
opere pubbliche, ecologia e paesaggio
Ing. B. Valenzano
[dipartimento.mobilitaqualurboppubbpaesaggio@p
ec.rupar.puglia.it](mailto:dipartimento.mobilitaqualurboppubbpaesaggio@pec.rupar.puglia.it)
Sezione tutela e valorizzazione del paesaggio
Servizio.assettoterritorio@pec.rupar.puglia.it

**Oggetto: Impianto di trattamento/smaltimento rifiuti speciali non pericolosi CISA Spa C.da
Gravinola – Procedimento di VIA ex D.Lgs. 152/2006 del progetto di
"rimodellamento del profilo di colmata finale della discarica e relativo
rinverdimento con tecniche di ingegneria naturalistica (IPPC 5.4)"**

Con riferimento all'oggetto, preso atto della corrispondenza intercorsa e di seguito elencata:

- nota della Sezione regionale Tutela e valorizzazione del Paesaggio prot. n. 1601 del 07.02.2019;
- nota della CISA Spa prot. 141/19 del 05.04.2019 di trasmissione di "Atto unilaterale d'obbligo"
- nota AGER prot. 4315 del 17.06.2019
- nota della Sezione regionale Tutela e valorizzazione del Paesaggio prot. n. 6271 del 29.07.2019;

si rappresenta quanto segue.

Come noto la gestione dei rifiuti urbani indifferenziati costituisce attività di pubblico interesse. Il vigente Piano di Gestione dei rifiuti urbani (approvato con DCR n. 204/2013) per la gestione di tale tipologia di rifiuti non prevede il ricorso a discariche private per rifiuti speciali non pericolosi per assicurare la chiusura del ciclo, sul presupposto in base al quale

www.regione.puglia.it

Sezione Ciclo dei Rifiuti e Bonifiche - Servizio gestione dei rifiuti
Via Gentile, 52 70126 Bari - Tel: 080-5403928
e-mail: g.addati@regione.puglia.it - [pec: serv.rifiutiebonifica@pec.rupar.puglia.it](mailto:pec.serv.rifiutiebonifica@pec.rupar.puglia.it)

**REGIONE
PUGLIA****DIPARTIMENTO MOBILITA', QUALITA' URBANA, OPERE
PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO****SEZIONE CICLO DEI RIFIUTI E BONIFICA
Servizio gestione dei rifiuti**

all'epoca della redazione dello strumento pianificatorio il fabbisogno regionale di smaltimento risultava soddisfatto dalle discariche pubbliche (in concessione) realizzate/da realizzare/in esercizio con volumetrie residue.

Nel corso dei primi anni di attuazione del Piano, tuttavia, alcune discariche sono risultate indisponibili a causa di problematiche di natura ambientale/gestionale che hanno portato alla sospensione dei relativi titoli autorizzativi, ad intervenuti sequestri da parte della Autorità Giudiziaria o al necessario avvio di procedimenti di bonifica per contrastare accertati fenomeni di inquinamento.

Tale mutato contesto impiantistico ha reso sempre più frequente la necessità di ricorrere, nelle modalità previste dalla Legge, a discariche private per rifiuti speciali non pericolosi al fine di assicurare la chiusura del ciclo e quindi lo smaltimento dei rifiuti derivanti dal trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati (CER 190501 e 191212).

In relazione al concetto di "pubblica utilità" appare opportuno evidenziare che, se in base alla disciplina speciale previgente la differenza tra "opera pubblica" e "opera di pubblica utilità" rilevava ai fini dell'applicazione di determinati provvedimenti normativi ed in particolare della Legge 3 gennaio 1978 n. 1 circoscritta alle sole opere pubbliche, la normativa attualmente vigente fa rientrare piuttosto il concetto di "opera pubblica" come *species* del più ampio *genus* di "opera di pubblica utilità" quale intervento, pubblico o privato, finalizzato a soddisfare un interesse della collettività e quindi un interesse pubblico.

Al fine di dimostrare i presupposti di cui all'art. 95 delle NTA del PPTR ed in particolare la pubblica utilità delle modifiche proposte, preso atto dell'"Atto unilaterale d'obbligo" trasmesso dal gestore con nota prot. 141/19 del 05.04.2019, al fine di fornire un utile contributo per consentire il prosieguo del procedimento amministrativo in corso, la scrivente Sezione suggerisce di formalizzare tra le parti un accordo ai sensi dell'art. 9-bis della LR 24/2012 e ss.mm.ii.. atteso che tale tipologia di accordo è finalizzato a soddisfare un pubblico interesse e possa costituire di fatto dichiarazione di pubblica utilità.

In conformità a quanto stabilito ai sensi dell'art. 9, comma 7 della LR 24/2012 e ss.mm.ii., il suddetto accordo bilaterale dovrà essere sottoscritto da AGER e dal Gestore dell'impianto, con esplicita indicazione della tipologia dei rifiuti conferibili, volumetrie, tariffe da applicare e flussi annui da avviare a smaltimento.

Cordialità.

Il funzionario
Dott.ssa Giovanna Addati

Il Dirigente della sezione
Ing. Giovanni Scannicchio

www.regione.puglia.it

Sezione Ciclo dei Rifiuti e Bonifiche - Servizio gestione dei rifiuti
Via Gentile, 52 70126 Bari - Tel: 080-5403928
e-mail: g.addati@regione.puglia.it - pec: serv.rifiutiebonifica@pec.rupar.puglia.it